RISPOSTA

DELLA FEDELISSIMA CITTA'

ALL' ALLEGAZIONE INTITOLATA

Ragioni per la reintegrazione degli Uffizj di Giſtiziere e di Portolano della Città di Napoli al Regio Fiſco.

DEGNISSIMO COMMESSARIO

L' Illuſtre Signor Marcheſe Preſidente D. Lorenzo Paternò.

NAPOLI

Attuario Radice
Attuario Succeſſore di Ruſſo.

J. M. J.

PEr la notiſſima cauſa della ricompra pretesa dal regio Fiſco del Giuſtizierato della graſſa, e della Portolania di queſta Dominante, corre nel Foro una ſcrittura ſtampata col titolo — *Ragioni per la reintegrazione degli Uffizj di Giuſtiziere, e di Portolano della Città di Napoli al regio Fiſco* — Ma come che nel piede della medeſima non ſi vede il nome de' due riſpettabiliſſimi Sign. Avvocati del Fiſco, e per la maniera pungente non aſſiſtita dal vero con cui è ſcritta, e per alcuni aſſunti, che ſi ſoſtengono, ſebbene piacevoli per la cauſa, niente di manco nocivi agl'intereſſi fiſcali, da ciaſcheduno ſi è riputata opera torbida del Dinunziante.

S'Introduce l' Autore nella *pag. prima* ſegnata col numero 3, ch' eſſo più toſto difenda le parti de' Concittadini, e della Città tutta, e non già alcuno intereſſe pecuniario fiſcale.

L' Azione fiſcale intentata *cauſa lucri*.

Ma come va, che la dinunzia fu ammeſſa ſul piede, che il Fiſco vantaggiava la rendita di cinquanta mila docati annui, non pagando più che ducati cento ottantaſei mila ducento ſeſſanta, che pure nella ſteſſa dinunzia ſi mette in contraſto? *fol.* 1, *fol.* 6 *a t.*, *fol.* 7 *ad* 9 *vol.* 1.

E nel diſpaccio de' 23 Luglio 1760 ſi traſcrive, di dare la dinunzia *il vantaggio di duc milioni in beneficio della Corte*, *fol.* 12 *a t. d. vol.* 1.

Come va, per farla breve, che il Razionale del Cedolario nella ſua relazione ſcrive così in data de' 19. Aprile 1762.

Di ſopra ho riferito, che la rendita netta di queſto Officio aſcende ad annui duc. 12376 1 6, *il di cui capitale al* 4 *per* 100 *importa la ſumma di ducati trecento nove mila quattrocento ſei tarì* 2 10. ——— 309406 2 10

Dovrebbe la regia Corte reſtituire cento, e ſettemila ducento cinquanta importo dell' annui ducati 8580 *all'* 8 *per* 100. ——— 107250

Sarebbe il LUCRO a beneficio della regia Corte in duc. duecento, e duc mila cento cinquantaſei 2 10. ——— 202156 2 10

E qualora doveſſe la regia Corte reſtituire anco li ducati ſettantanove mila per il regio Giuſtizierato ——— 79000

In questo caso sarebbe la regia Corte in LUCRO in ducati cento ventitre mila cento cinquantasei 2 10, fol. 273 vol. 1. ——— 123156 2 10

In vista di qual relazione a 16 Gennaro 1763 il Fisco dichiarò *velle exercere PACTUM reemendi* per la sola Portolania, *fol. 275 a t. vol. 1.*

E sebbene nella compilazione del termine a 18 Aprile 1774 avesse dichiarato *velle uti pacto reemendi* (1) anco per il Giustizierato, ciò fu per le strette, che deduse la Città nella istanza a 12 Aprile 1774, atteso l'individuità dell'atto, *fol. 16 a t. 2 vol.*

Non contestano adunque su la bella prima i detti della *contr. allegaz.* con i riferiti fatti.

Il controscritto racconto non è vero. e si distinguerà in tutto nella risposta al §. 3.

PEr quanto poi si accenna con aria nella *pag. 4*, di avere *acremente* i Deputati *disputato*, *quantunque con infelice successo*, *in Regia Camera*, *per sostenere varie strane esazioni*, e che *sorpresero il Tribunale con una tariffa continente tante*, e sì *esorbitanti* esazioni, che il Re per li clamori del Pubblico, la disapprovò, *manifestando la sua Regale indignazione*; riportandosi l'Autore in altro *luogo più opportuno* dell'*allegaz.* di farne distinta parola: già si conosce non esserfi fatto per altro dall'Autore dell'*alleg. contr.*, che per gittare la polvere sull'occhi de'Giudici con queste verbali premesse; le quali però nel risponderfi al luogo dell'*allegaz.*, a cui si riporta l'Autore, ch'è il §. 3, si vedrà, quanto siano lontane dal vero fatto, e vie più comparirà la sincerità de'Deputati ben nota al Regal Trono.

La condotta della Città nella tela giudiziaria essere stata sempre legale, e senza dilazione alcuna.

NOn finiscono l'esagerazioni quì: si figurano *dilazioni* per *imbarazzare un' affare*, che si dice, *chiarissimo*.

Si fondano queste dilazioni nella *pag. 5* dell'*alleg.*, nel dire, che *la denunzia essendo stata promossa fin dall' anno 1760, e nel 1763 dovendosi trattare la causa*, fu con ordine regale comandato *al Tribunale; di dar tutto il respiro agli Eletti della Città, i quali in quel luttuosissimo anno allegarono, che distratti dalle cure dell' annona, non potevano attendere alla causa. Successivamente la causa stette in silenzio fino all' anno 1773, quando trattatasi nella Ruota del Tribunale, dopo di avere aringato molte volte gli Avvocati, e dopo di aver avuti tredeci anni di tempo per prepararsi alla difesa, si credette*

(1) Gli due degnissimi Avvocati del Fisco Vargas, e Caravita sempre promossero l'azione in virtù di patto convenzionale, e così si è compilato il termine, non mai per dritto regale infito, come con sole parole si va spargendo alla rinfusa nella *alleg. contr.*

dette bene per maggioranza di voti . . . accordare un termine ordinario, nel quale ulteriori prove si potessero fare.

Queste sono, le senta con maraviglia ognuno, le dilazioni fino a che il termine si diede.

Era fin dal 1760 per tutto il 1763, e lungo tempo in appresso, per quasi l'intiero corso di quelli tredici anni, Difensore della Città, *quel giudizioso Avvocato, che poi lasciò la difesa, per esser stato con sommo merito impiegato nell' alta Magistratura, in cui con molta gloria è al presente:* (parole dell' *alleg. contrar.* nella *pag.* 39.)

E' vero, che il Sovrano benignamente nel 1763 a petizione della Città ordinò con suo regal dispaccio de' 4 Dicembre 1763, di darsi tutto il respiro agli Eletti in questa causa, perchè distratti nelle cure dell' annona.

Ma il clementissimo Principe istesso dichiarò, *avendo per indubitato, e serio l'esposto motivo, accordi alla Città la dilazione, che sia necessaria, perchè abbia tempo di accingersi alla difesa della causa, fol.* 298 e 299. *vol.* 1.

Ma quale ne fu l' effetto? Propostosi il regal dispaccio a 5 Dicembre 1763, si ordinò, *iexequatur regale rescriptum, & destinetur dies vigesima sexta Januarii pro decisione causæ, fol.* 298 *vol.* 1.

E nel *fol.* 299 *a t. vol.* 1 si nota di carattere del passato Secretario della regia Camera D. Tommaso Abbamonte — *l' Attuario Radice avvisi SUBITO le parti, che vadano informando, ed accodiscano per votarsi la detta causa nel detto giorno 26 di Gennaro 1764.*

Ed in fatti a 10 Dicembre 1763 evvi atto dell' Attuario Radice — *ho avvisato LI MAGNIFICI Dottori D. Orazio Guidotti, e D. Filippo d' Angelis Avvocato, e Procuratore di detta Illustre Città di Napoli, che per li 26 dell' entrante mese di Gennaro, ed anno 1764 avessero accodito nella Ruota di detta regia Camera, per ritrovarsi appurato di votarsi la causa . . . per il quale effetto fossero i medesimi andato informando i Signori Ministri Votanti, fol.* 300. *vol.* 1.

L' Autore della *contrar. alleg.* dovrebbe essere informato, ed è certo, che lo è, perchè poi la causa non si votò; tutt' i Ministri furono informati, fino al giorno 25 di Gennaro vigilia della decisione appuntata; girò sempre l' avvisato degno Avvocato, e ritornando dal fu Consigliere Presidente *Ferrari* Commissario per maggiore esattezza della sua difesa, lo ritrovò, che sortiva di casa, il quale in vederlo pieno di giusto affanno sollecitamente portarsi, li disse, che la causa si era ad istanza del Fisco differita.

La causa nel 1763, non si votò per opera del Fisco, il quale poi si pose in un alto silenzio.

E così in appresso ne passarono que' tredeci anni, nel qual frattempo succedute diverse mutazioni nel Ministero della regia Camera, (*fol.* 301, 310, e 311 *vol.* 1) si appuntò la prima volta di trattarsi la detta causa nella giornata de' 17 di Luglio 1772, *fol.* 308 *vol.* 1.

E perchè la Città non aveva ancora incaricato nuovo Avvocato per la difesa, l' atto dell' avviso si fece alli soli Procuratori della Città D. Filippo, e D. Bonaventura de Angelis, *fol.* 309 *vol.* 1, *&* *fol.* 312 *d. vol.*

Si parlò già la prima volta questa causa:

Si appuntò la seconda giornata per trattarsi, che fu il giorno 11 Agosto 1772, *fol.* 319.

In questo secondo giorno il nuovo Difensore della Città seguitò, e terminò la parlata, e per non dare impedimento alcuno si contentò di parlare, ancorchè non vi fosse intervenuto in tutte le due giornate il Sig. Caporuota Paoletti.

Credo, che maggiore brevità in una causa di tanto rilievo, ed abbondante ancora di fatti, non si poteva usare? Credo, che maggiore moderazione nel parlare senza che sentisse chi doveva giudicare, non si poteva praticare?

La causa si votò a' 9. Gennaro 1773, si diede *termine ordinario* alle domande del Fisco.

Oh che bel lume per conoscere la purità, e la giustizia della difesa della Città.

Queste sono in somma le dilazioni prima di darsi il termine ordinario, e sembra in vero, che ai detti della *contr. alleg.* niente assista la verità de' fatti.

Le domande fatte dalla Città nella compilazione del termine tutte giuste, e legali, e particolarmente per essersele impedito di far le sue diligenze nell'Archivio palatino segreto.

SI passi ora alle dilazioni, che si ascrivono nella compilazione del termine.

Si dice nella *contrar. alleg.* nella stessa pag. 5. *L' Avvocato della Città disse, che aveva modo di far prove nella real Corte di Madrid, quantunque giammai dopo l' anno 1635. si fosse potuto parlar colà di quell' affare, del quale si tratta:* e questa è la prima dilazione.

Si dice inoltre nella *pag.* 6., che si fosse osato, *mettere in dubbio la veracità de' reali Archivj, custoditi nella stessa Casa del Re, e che indirettamente si attaccasse di falso una carta reale sottoscritta dalle proprie mani del Re Filippo IV.:* e questa è la seconda dilazione.

Bisogna dire, che nello spirito dell' *Autore* della *contrar. alleg.* tanto prevalga la voce *dilazione*, che nel volgo del Foro indica colui, che non rettamente si difende, quanto l' eccezioni dilatorie, che sono nel corpo del dritto.

Queste dalla legge si accordano, acciò il reo convenuto si

possa

possa apparecchiare alla propria difesa; donde è nato il legal detto, che il reo nell'eccezione diventa attore.

E tra le stesse eccezioni la principale si è quella, dell'esibizione delle originali scritture, come può osservarsi presso tutti gli Autori, e particolarmente presso coloro, che della pratica del Foro hanno scrirto.

Così che legale fu la domanda, e non dilazione quella, che si fece per parte della Città a tenore della *l.* 3. *C. de diverf. reſcript.*, che si fosse esibito l'originale lettera de' 2 Marzo 1635 (del che si parla nell'*alleg.* della Città *pag.* 42 55 *&* 56, 95; *e* 96), e che se le fosse dato l'adito a fare le dovute diligenze nell'*Archivio Palatino della vecchia Cancellaria* (descrizione dell'*alleg. contrar. pag.* 20.) dove si *trova*, nella maniera stessa, che tutto giorno si pratica nelli Archivj regj pubblici della Zecca, de' regj Quinternioni, della regal Cancellaria, (che si conserva sopra de' regj studj) e nell'Archivio grande della regia Camera, dove non già per difficoltare la verità di conservarsi quivi l'originale della Carta esibita, ma per riconoscere se sia un diploma legale, ed *in forma probante*, se vi sia monumento, o altra scrittura, che potesse il contenuto della Carta esibita illustrare, dichiarare, o abbattere.

Ed in fatti chi può negare, ch'era necessario alla Città, ed il diligenziare nel detto Archivio, che si vuol denominare *della vecchia Cancellaria*, per ritrovare la lettera de' 9 Dicembre 1634 scritta dal Conte di Monterey al Re Filippo IV., e di diligenziare tutto il carteggio tra questo Vicerè, ed il Monarca delle Spagne per tutto l'anno 1635, in tempo, che occorsero i contratti de' 5 Gennaro, de' 20 Marzo, de' 14 Settembre, e de' 12 Dicembre 1635; e diligenziare ancora lo scritto da questo Vicerè al Re Filippo IV. a' 21 Febraro 1637 in occasione dell'altro istrumento stipulato sopra lo stesso donativo del milione.

Non la sola lettera de' 2 Marzo 1635, ma tutto il carteggio da Settembre 1634 fino a tutto Dicembre 1635 doveva dall'Archivio secreto estraersi.

Ripeto, chi può negare essere stato, ed essere per la giusta difesa della Città tutto ciò necessario, e legalmente esserſi domandato?

Non si è stimato di accordare: *obſequii gloria relicta eſt.*

Ma questo istesso dinota, che non dilazione, ma giusta fu l'altra domanda della Città, di accordarsele il termine per fare le dovute prove nelle Spagne; per il quale fece il dovuto deposito.

Termine accordato dalle nostre regie prammatiche reiteratamente, sicchè fu una domanda nascente dal corpo istesso delle leggi.

E molto più regolata, e giuſta, ſe ſi attende il fine per cui ſi fece, che ſi fu, di poter riuſcire nel rincontro delle deſiderate notizie nel puro fonte degli Archivj di quella regal Corte.

Che poi gl' incaricati a tali diligenze ſi foſſero dichiarati inerti ad ogni eſecuzione per la divulgata qualità di cauſa fiſcale, ſarà diſgrazia della Città, ma non già impropria la domanda preſſo gli atti.

DAl fine della *pag.* 6 inſino alla *pag.* 25 ſi ſtrapazza il fatto.

Le grazie de' Sovrani a queſto Pubblico han ſempre cauſato, che le Piazze han fatto i donativi, ed impoſte le gabelle.

Si vuole nella *pag.* 7, che *fu talvolta uſanza del Regno noſtro, particolarmente ne' tempi de' Vicerè, che quando al Governo conveniva per iſtraordinarie neceſſità imporre alcuna gravezza, ſentire o il ſentimento del parlamento del Regno, quando la gravezza ſul Regno intiero ſi deſignaſſe, o le Piazze della Città quando queſta ſola doveſſe ſoffrire il peſo. L' intento di cotal coſtume ſi fu l' accertarſi, che i mezzi, che ſi ſceglieſſero per levare una novella contribuzione foſſero quelli, che meno peſanti ai Popoli poteſſero riuſcire.*

Ma s' inganna l' Autore dell' *alleg.*, poichè non già fu *uſanza*, ma *neceſſità* di riſolvere le Piazze i donativi in forza delle grazie concedute alla Città, e Regno, *di non potere per qualſivoglia cauſa eſſere aſtretti a pagamento alcuno d' impoſizione nuova, d' impronto, DONATIVO . . . . . ex quacumque cauſa urgente, urgentiſſima, etiamſi foſſe pro . . . conſervatione Regni, attenta la loro grande inopia, e povertà:* e perciò i donativi ſi riduſſero in contratti: come ſe n' è parlato nell' *alleg.* della Città *pag.* 54 e 55 75 e 76.

NElla *pag.* 8 della *contrar. alleg.* ſi cennano le riſoluzioni delle Piazze. Nel fine della ottava *pag.* e nella 9, e 10 ſi traſcrive la Concluſione de' Deputati Eletti dalle ſteſſe Piazze. Nella 11 *pag.* ſi porta l' aſſenſo del Vicerè, e del Collaterale ſopra la concluſione de' Deputati delle Piazze. In fine della ſteſſa *pag.* 11. fino al principio della *pag.* 16 ſi traſcrive l' iſtrumento de' 5 Gennaro 1635, e prima di traſcriverſi ſi dice, *il Vicerè celebrò colla Città le dovute cautele per la ceſſione in beneficio della Città de' due uffizj di Giuſtiziere, e di Portulano, e della gabella delle Meretrici:* e perchè non ſoggiungere, e ſtabili, e convenne *in vim pacti* il donativo di un milione?

SUcceſſivamente nella *pag.* 16 ſi fa parola della lettera del Re Filippo IV., che ſi dice ſcritta alla Città.

Ma

Ma queſta lettera da altro non ſi ricava, che dallo ſtampato in Milano nel 1720.

Si fa conoſcere di poco momento la lettera, che ſi vuol ſcritta dal Rè Filippo IV. alla Città.

La qualità di queſto libro però ſi legge baſtantemente diſtinta nell' *alleg.* della Città *pag.* 53

SI vuol deſcrivere dippiù dall' *Autore* dell' *alleg. contr.* il tenore di tal lettera.

Dice per prima, che contiene le atteſtazioni più clementi di gradimento pel donativo del milione. Soggiunge, *in quanto però alla conferma della conceſſione fatta dal Vicerè dei due ufizj, ecco quelche vi ſi contiene: de que quedo con el agradecimiento, y eſtimacion, que es juſto, y lo hechareys de ver en todo lo que fuere augmento vueſtro, y aſſi ha tenido por bien de confirmar las gracias de los officios de Portulano, y Juſticiere deſſa Ciudad, y que ſe quite la Gabela de las Meretrices, en la forma que el dicho Conte me le ha eſcripto, come mas particolarmente lo entendereyes de el a quien me remito en eſto, y en todo lo demas.*

Se foſſe vera tal lettera alla Città, altro non ſi ſcorge dalla ſteſſa aver fatto la Città, che dare al Principe parte del donativo già fatto.

Il Principe, dimoſtrandone il gradimento, di proprio moto interloquì *en la forma que el dicho Conte me le ha eſcripto circa las gracias de los officios de Portulano, y Juſticiere deſſa Ciudad, y que ſe quite la gabela de las Meretrices, ha tenido por bien de confirmar*, come più particolarmente l' avrebbero ſaputo dal Vicerè, *a quien me remito.*

Sicchè rimane ſaldo (ripeto data per vera tal lettera), che milita circa la preſente lettera tutto ciò, che circa la lettera, che ſi porta ſcritta ſotto l' iſteſſa data de 2. Marzo 1635. dal Rè Filippo IV. al Vicerè Monterey, ſi è conſiderato nell' *allegaz.* della Città nelle *pag.* 15 16 17 19 29 & 30 50 & 51 ; e milita ancora quanto nelli Capi VI. e VII. ſi è nella ſteſſa *allegaz.* portato.

Molto più ſi evacuano le inutili rifleſſioni del Denunciante ſopra la lettera de' 2. Marzo 1635.

SI viene a traſcrivere in idioma italiano dalla *pag.* 17 alla *pag.* 20 la lettera del Rè Filippo IV. de' 2. Marzo 1635 al Vicerè Monterey.

Si vuole nel fine della *pag.* 20, che *dovette certamente eſſer comunicata, anzi datane copia dal Vicerè alla Città. Imperciocchè tanto aveva ordinato il Rè colla ſteſſa carta, e tanto poteva richieder la Città, giuſta quel che il Rè a lei aveva prevenuto.*

Quello ſteſſo Vicerè, (ſe vera ſia tal lettera) che aveva fatto una rappreſentanza al Rè totalmente ideale, e lontana dalla verità de' fatti: quell' iſteſſo potè tutto naſcondere alla Città, o pure darle a ſentire tutto all' oppoſto

di quello, che al Sovrano aveva rappresentato; siccome tutto all' opposto di quello, che aveva convenuto, al Sovrano riferì.

Nè alcun dritto aveva la Città di domandare al Vicerè, che l' esibisse l' originale lettera regia, poichè nella di lei pretesa lettera non si dice altro *como mas particolarmente lo entendereys* dal Vicerè, ficchè più di una interrogazione la Città non poteva fare, e doveva appagarsi di quanto al Vicerè piaceva comunicarle.

La Città non mai seppe dal Vicerè lo scritto a lui dal Rè Filippo IV.

Che la Città cosa avesse potuto penetrare della lettera, che si dice pervenuta al Conte di Monterey, è molto probabile, poichè si vede con meraviglia in quelle gravissime urgenze della Regia Corte alzato mano all' adempimento intero del donativo, e non si vede ceduta, e data *in solutum* alla regia Corte l' imposizione del carlino a staro d' oglio, se non dopo più mesi, e propriamente a 12. Dicembre 1635.

Lo che diede causa, che fossero capitate vere lettere regali, che si enunciano nello stesso istrumento, confermative non già dell' istrumento de' 5 Gennaro 1635, ch' è il solo istrumento prima della data della lettera confidenziale di Filippo IV. de' 2 Marzo 1635; ma confermative dell' istrumento de' 20 Marzo 1635, ove distintamente si disse *in perpetuum, & absque pacto redimendi*, come chiaramente si desume dalla lettera dell' istrumento de' 12 Dicembre 1635 (e si possono osservare le *pag.* 22 *e* 23 dell' *alleg.* della Città): poichè non poteva la lettera de' 2 Marzo 1635, che spiegava una condescendenza per la conferma, positivamente confermare la cessione degli Officj contenuta nell' istrumento de' 20 Marzo 1635, al quale istrumento si riferisce la conferma *mediantibus literis*, che si addita nell' istrumento de' 12 Dicembre 1635.

Nè il Fisco nel termine compilato ha fatto menoma prova in contrario: che fu l' unico fine, per cui in questa rancida azione ebbe la sorte, assai dura per la Città, di poter strappare un termine ordinario.

ENtra già al §. I. nella *pag.* 25 l' Autore dell' *alleg. contrar.*

Dice, che la Città *esibisce due scritture per dimostrare, che la concessione fu intiera, e con espressa rinuncia al patto di ricomprare.*

Ma si vuole a torto ingannare, poichè quanti istrumenti, e quante scritture sono negli atti tutto ciò dimostrano.

Mentre la literale espressione *absque pacto redimendi* non solo si legge nel dispaccio de' 31 Dicembre 1634, e nell' istrumen-

mento de' 20 Marzo 1635, ma ſi vede confermata nelli iſtrumenti de' 14. Settembre, e de' 12. Dicembre 1635; e de' 21 Febraro 1637, ne' quali iſtrumenti la regia Corte iſteſſa fa ſolo uſo dell' iſtrumento de' 20 Marzo 1635; e non mai dell' iſtrumento de' 5 Gennaro 1635, nè ſi ſogna di far parola della lettera de 2 Marzo 1635.

MA ſtiaſi alle due ſole ſcritture del diſpaccio de' 31. Dicembre 1634, e dell' iſtrumento de' 20 Marzo 1635. Verità del Diſpaccio de' 31 Decembre 1634.

Si vegga pure quali ſiano le nobili rifleſſioni, che ſi fanno dall' Autore dell' *alleg. contrar.*

Egli non ha fatto prova alcuna nel termine ordinario, e pure nella *pag.* 26 della ſua *alleg.* ſi avanza a proferire, *quando il Diſpaccio del Secretario del Regno foſſe vero*, e che ſtimava *parlar prima della qualità, e de' vizj intrinſeci dell' allegato diſpaccio.*

E nel parlare di queſti vizj s' inoltra alla *pag.* 27 a dire, *poſſiamo aſſerire, che il Diſpaccio abbia a riputarſi falſo aſſolutamente:* oh che bella reſtituzione di cappello quì potrebbe cadere.

Ma ſi ſappia, che il Diſpaccio fu eſibito preſſo gli atti fin' dalli 8 Marzo 1762 (*fol.* 223 *vol.* 1), tempo in cui difendeva valoroſamente la preſente cauſa quel *giudizioſo Avvocato, che poi laſciò la difeſa, per eſſer ſtato con ſommo merito impiegato nell' alta Magiſtratura, in cui con molta gloria è al preſente*, pag. 39. *dell' alleg. contrar.*

Si ſappia, che il Razionale del Cedolario nel far parola di tale Diſpaccio, traſcritto nell' iſtanza della Città, (*fol.* 61 *ad.* & 62 *vol.* 1.), lo riporta di nuovo *de verbo ad verbum*, ed indi vi aggiunge, *come dalla copia autentica del detto biglietto in queſti atti fol.* 223: (*fol.* 257 *in fin.*, & *a t. vol.* 1.) atteſo che il Razionale in queſto rincontro volle tutte le ſcritture oſſervare con proprj occhi, ſi portò di perſona nell' Archivio della Città, uſando ogni poſſibile rigidezza.

Sappiaſi, che tal Diſpaccio non ſi conſerva alla rinfuſa nell' Archivio della Città, ma è eſtratto *dal libro del donativo di un milione* (*fol.* 223. *vol.* 1.)

Ma ſi paſſi ora un poco a penetrare gli argomenti, che dice *ben fondati* l' Autore della *contrar. alleg.* per provare la ſua *aſſertiva*.

Aſſeriſce in prima, che non baſta il dirſi, che ſta nell' Archivio della Città; ſiegue a dire, che la Città non ha privilegio, *col quale ſi ſia dichiarato il di lei Archivio un Archivio pubblico, onde faccia preſunzione di autenticità a favore di una carta, l' eſſere eſtratta di colà.*

In paſſato il primo degniſſimo Avvocato del Fiſco, ed i due

due ſucceſſivi attuali riſpettabiliſſimi Avvocati dello ſteſſo Fiſco non hanno mai penſato di tanto aſſerire. E neppur il Dinunziante iſteſſo l' ha ardito: Ora è la prima volta, che l'Autore dell'*alleg. contr.* alla diſperata, anche per tali ingiuſti mezzi ottenere, ſi è tanto ingegnato di mettere in mezzo.

Archivio della Città pubblico, e di piena fede.

Dell' Archivio d'una Città così illuſtre qual ne ſia il merito, e che faccia piena fede, par che ce ne accerti il teſto nella *l. fin. C. de Magiſt. municip.*, ma più al propoſito crederei la *l. jubemus C. de offic. juridic. Alexandriæ*, ſebbene la *l. fin.* venga allegata, e ſeguitata da *Zahn. ichnograph. municip. cap.* 58 *n.* 1. *l.* 9 §. 1 *C. de defenſ. Civit. Novell. XV. cap.* 5 §., ſequitato da *Sprenger juriſprud. public. pag.* 207.

E ſe mai del merito particolare dell'Archivio della noſtra Città ſe ne vuole un raſtro, gittiſi l'occhio sù la compilazione delle noſtre prammatiche fattaſi con autorità pubblica del Governo da *Biagio Altimari*, e particolarmente al titolo *de feudis*, dove ſi riſcontrano le *pramm.* 2 3 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30 31 32 e 33 | tutte raccolte *ex Capit. & Privil. Neap.* | *inter Capit. & Privil. Neapolis* | *inter Capit. anni* . . | *inter Grat. anni* . . | *inter Capit. & Grat. anni* . . | *inter Capit. & Privil. anni*.

Così pure la *pramm.* 2 *de fid. inſtrument.* la *pramm.* 3 *de fid. memorial.*; la *pramm.* 2 3, e 5 *de immunit. Neapolitan.*

Nè altrimenti ſi oſſerva dalla *pramm.* 1 2 e 3 *de inſtrum. liquidat.*; e nella *pramm.* 5 *de Offic. Magiſt. Juſtitiar. in Parlamento generali celebrato anno* 1539 *in Civitate Neap. cap.* 27. E nella *pramm.* 7 *de ſuſpic. official.* — *ex Capitulis anni* 1584. . . .

Lo ſteſſo ſi rileva dalla *pramm.* 22. *de Baronib.*

Dimanierachè i noſtri Scrittori ne atteſtano l' autorità, ed il merito, tra quali il P. Afflitto, Autore di cui molto ſi ſono valuti i due riſpettabiliſſimi Avvocati fiſcali, Cap. 40 n. 12, *ut patent omnia ex libris Parlamentorum, qui conſervantur* IN PUBLLCO ARCHIVIO HUJUS FIDELISSIMÆ CIVITATIS, *quos ocularitèr ipſemet perquirere volui, & proprie in lib. præced. & parlam.* 3. *fol.* 217. & 233.

E perciò in tutt'i giudizj fatti o ad iſtanza, o contro queſta fedeliſſima Città, ſempre le ſcritture delli Archivj della ſteſſa ſi ſono ammeſſe, e giudiziariamente accolte, e sù di quelle ſi è da' Tribunali giudicato *tam pro, quam contra Civitatem*.

CONſiglia l'Autore dell'*alleg. contrar.*, che *ſarebbe ſtato meglio eſibire l'originale, e farne verificare almeno la genuinità della*

la ſottoſcrizione: l' originale è ſtato oſſervato e riconoſciuto da' Miniſtri del Fiſco, il Razionale del Cedolario, fu Preſidente Bruno, fece sù lo ſteſſo un eſatto criterio, l'Autore della *contrar. alleg.* può a ſuo piacere oſſervarlo, e farlo oſſervare, poichè queſto non ſi può mai impedire: alla Città però ſi è impedito.

Mà non ſi laſci ſcappare dalla penna circa queſta ſorta di carte conoſciutiſſime verificazione di ſottoſcrizione, poichè queſto ſarebbe lo ſteſſo, che dire, che ſtando nel volume medeſimo, ove è il detto Diſpaccio, l'aſſenſo originale del Vicerè, e del Collaterale, ſe dell'aſſenſo aveſſe avuto neceſſità di eſibirne copia eſtratta la Città, avria dovuto la ſteſſa verificare le firme di quei Reggenti del 1635, e del Vicerè di quel tempo. *Riſum teneatis.*

NElla ſteſſa *pag.* 27 ſi mette in dubbio il Diſpaccio, perchè fu ſpedito dal Duca di Caivano Secretario del Regno.

Si eſclama, che non ſi comprende, *che mai aveva che fare in queſto negozio il Secretario del Regno, quando tutto l'affare del donativo fu trattato aſſolutamente dal ſolo Vicerè, ſenza intervento alcuno del Collaterale. Ho voluto leggere da capo a fondo il notamento del Collaterale dell' anno* 1634 *e* 1635, *e non vi ſi legge affatto giammai eſſerviſi trattato dell' affare del donativo, ſe non che nella ſola occaſione d' interporre il decreto ſulla Concluſione della Città, il che paſsò ſenza alcuna diſcuſſione, come nel rapportarlo di ſopra ho riferito.*

Si ſoggiunge nella *pag.* 28, che il Secretario del Regno non diſpacciava *gli affari, i quali paſſavano per Cancellaria, o ſia pe'l Collaterale*; e ſi allega ſenza però citarſi il numero la prammatica, quattro anni prima del donativo, fatta dal Conte di Monterey ſotto il *tit. de offic. Secretarii*, inibitoria al Secretario del Vicerè di miſchiarſi negli *affari devono paſſare per Cancelleria*

L' affare del donativo ſempre paſsò, anzi dovette neceſſariamente paſſare per Collaterale, e l'Autore della *contrar. alleg.* molto male a propoſito ha letto il *notamentorum* del Collaterale dell' anno 1634, e 1635.

Si oſſervi, perchè ſi ritrova nella Città notato il giorno 9 Ottobre 1634 — la giornata de' 31 Ottobre 1634 — la giornata de' 20 Novembre 1634 — la giornata de' 23 Novembre 1634 — la giornata de' 18 Dicembre 1634, la quale giornata è degna di eſſere conſiderata, che volevano il Vicerè, e'l Collaterale di fatto dare eſecuzione al donativo, con ordinare l' eſazione del grano di più sù de' commeſtibili, e sù l' oglio

ſecondo il contenuto nella Concluſione de' Deputati, con ordinarſi agli Eletti di ponere nell' aſſiſa un grano più per rotolo, e tenerſene caſcia a parte.

Queſto però non fu eſeguito, perchè oſſequioſamente la Città pregò prima per le ſue cautele; ed ecco il Diſpaccio come poi ſortì a' 31 Dicembre 1634, ancorchè foſſero giorni feriati, e come ſortì il ſuſſecutivo iſtrumento a capo di cinque giorni, cioè de' 5 Gennaro 1635, e gli altri in appreſſo.

Ho detto, che dovea neceſſariamente paſſare per il Collaterale per altre due ragioni.

La prima, perchè eſpreſſamente per legge del Regno e Carte regali il Vicerè *in omnibus negotiis juſtitiæ, ET PATRIMONII S. M.* niente poteva fare, e conchiudere *ſine Regentium regiam Cancellariam votis*, riferiſce le carte regali il *Reg. de Pont. de poteſt. Proreg. tit. de delegat. cauſ. n.* 12. 13. & 14., il *Reg. Tap. dec.* 3. *ſup. Conſ. n.* 91.

Si trattava in tutto sì per le urgenze, sì per li Officj di affare, e di roba *patrimonii S.M.*? E chi lo può negare.

La ſeconda, perchè trattandoſi di obbligo di una Univerſità, la Cancellaria in queſto dovea neceſſariamente ſecondo le prammatiche entrare; ed in conſeguenza a tenore dell'*art.* 4 della *pramm.* 12 ſotto il *tit. de offic. Secretar.* il Secretario del Regno dovea diſpacciare, ſiccome diſpacciò.

E giacchè tanto l' Autore dell' *alleg. contrar.* ſi compiace di volere la cooperazione del Secretario Viceregio Roſales nel preſente affare, volga l' occhio al *vol.* 1 del *proc. fol.* 220. *a t.*, che leggerà nell'iſtromento de' 5 Gennaro 1635 eſſere intervenuto: *Præſentibus... Illuſtre Marchione Campi D. Joanne Enriquez Reg. Cancell. Reg. — D. Antonio Caracciolo Preſidente Regiæ Cameræ Summariæ — D. Joanne Camillo Cacace Fiſci Patrono Realis Patrimonii — D. Duce Caivani Regni Secretario — D. Antonio de Angelis Judice in Criminalibus M. C. Vicariæ — D. CASPARE ROSALES SECRETARIO SUÆ EXCELLENTIÆ.*

NElla ſteſſa *pag.* 28 s'inoltra l' Autor della *contrar. alleg.* a ſcrivere, che del Diſpaccio de' 31 Dicembre 1634 *n'è manifeſta la falſità, perchè quel dì non fu Collaterale, come eſſer non poteva correndo le ferie.*

Io già poco prima ho dinotato, perchè nelle circoſtanze di tali giorni foſſe il Diſpaccio uſcito fuori, e la coſa da ſe ſteſſa il dimoſtra.

Oltrechè in tali affari, ed in tali particolari premure ſi andava in buſca di giorno giuridico per tenere Collaterale?

E chi non ſa, che l'unioni del Vicerè col Collaterale ſenza

la

la formalità di Senato occorrevano per la polizia del Regno di tenersi nel giorno di Natale, e di Pasqua?

Oltrechè chi mai ha sognato, che nel giorno istesso, che dal Vicerè, e dal Collaterale si faceva la risoluzione, si desse fuori il Dispaccio?

E' graziosa poi in vero la *mostruosità*, che nella *pag.* 29. l'Autore della *contrar. alleg.* incontra *a credere, che il Dispaccio avesse potuto farsi dal Duca di Caivano*: e si è, perchè *nell' affare della cessione degli Ufizj egli era un' interessato, essendo possessore dell' ufizio del Giustizierato, come costa dallo stesso istrumento della cessione de' 5 Gennajo 1635.*

Oh la bella mostruosità! Il Duca di Caivano teneva in pegno l'Officio del Giustizierato, la Corte l' aveva ceduto alla Città, egli era Ministro, doveva, e dovette ubbidire, e compiacere al Sovrano, e così retrocederlo, e perciò nell' istrumento de' 5 Gennaro 1635 si legge, (*fol.* 219. *vol.* 1.) che il Vicerè *in perpetuum dedit, tradidit, & assignavit, cessitque, & renunciacit &c. dictæ fidelissimæ Civitati, & pro ea dictis Deputatis . . . Officium nuncupatum del Giustinfiero Maggiore della grassa hujus Civitatis Neapolis, & eius Casalium cum omnibus eius juribus, jurisdictionibus . . . . . dictumet Officium præsenti die, & instanti retrovenditum in beneficium regiæ Curiæ per Ducem Caivani pro se, & nomine D. Francisci Barrilis eius filii vigore præcedentis instrumenti rogatu manu mei*:

A che entra questa novella pensata di sospezione, che il Duca di Caivano non poteva agire da Secretario del Regno in questo affare? Il Duca di Caivano ubbidì: il Duca di Caivano fece il Cristo in disfare la sua Casa di un sì bel corpo; e più tosto dovea imbarazzare l'affare, che non sortisse.

MA nella stessa *pag.* 29 crede l' Autore della *contrar. alleg.*, di portare *il massimo argomento della supposizione di cotal Dispaccio.*

E vuole, che nasca *dalla incongruenza del suo contenuto*, atteso dice, che le Piazze nelle loro Conclusioni *nulla dicono della dimanda degli Ufizj*, che *la sola Piazza di Montagna ne parla*, e *nulla dice, di ottenersi la concessione senza patto di ricomprare.*

Aggiunge, che la Conclusione delli Deputati delle Piazze *nulla dice, che dovesse farsi la Conclusione senza patto di retrovendersi.*

L' animo delle Piazze unito, e la volontà unisona delle stesse, la dichiara il Parlamento, o sia Conclusione de' Deputati delle Piazze stesse, che ciascheduna n' eligge tre. Che

poi

poi la volontà e delle Piazze, e de' Deputati foſſe ſtata di volere *in perpetuum*, e ſenza il menomo timore di perdita gli Officii ſuddetti, ſi è dimoſtrato nella *pag.* 5, e nell' intiero *cap.* 2 dell' *alleg.* della Città, onde non occorre quì ripetere le ſteſſe conſiderazioni.

Piano, che nella pag. 30 dell' *alleg.* contr. *vi è ancora un motivo di maſſima importanza a riflettere.*

Oh Dio e che ſarà queſto! Eccolo: ſi dice, che del Diſpaccio de' 31 Dicembre 1634 non ſi fa nemmeno *una parola* nell' iſtromento de' 5 Gennaro 1635, che pure era coſa eſſenziale: Si avanza a dire, che lo ſteſſo accadde nell' iſtromento de' 20 Marzo 1635, che nettampoco vi ſi vede *inſerito*, nè *citato*, nè *nominato* il Diſpaccio ſuddetto: e ſi conchiude, che null' *altro ci vuole per farci credere, che un tal Diſpaccio è un pezzo ſuppoſto.*

Che coſa eſſenziale? Che pezzo ſuppoſto? E che ſi ſta a burlare: il detto Diſpaccio non fu *inſerito*, non fu *citato*, nè *nominato* ne' detti due iſtrumenti, e così ſi doveva fare.

Le ſcritture, che nell' iſtrumento ſi adducono ſono quelle, che autorizzano o le perſone de' contraenti, o il contenuto nel contratto, quando non interviene la ſteſſa perſona, ch' è la diſpoſitrice di ciò, che ſi fà, e ſi conviene.

Il Vicerè era quello, che interveniva da una parte, or queſto sì, che nè per la perſona ſua propria, nè per ciò, che conveniva aveva biſogno dell' autorizzazione del Diſpaccio: eſſo era quello, che diſponeva, e faceva, ſiccome poteva ben fare la ceſſione degli Officj, quindi beniſſimo, ſenza citare il Diſpaccio, con i detti due iſtrumenti potè *Auctoritate Dominica*, come Procuratore *ad infraſcripta* in virtù di privilegio, concedere i detti due Officj alla Città *franca, & libera, ab omni onere, vinculo, & conditione aliqua; in perpetuum; in pleno dominio; ad habendum; cedens omne jus; nullum jus regiæ Curiæ reſervans; ſemper, & in perpetuum habere ratas; ſemper & in perpetuum de evictione teneri; & abſque pacto redimendi.*

Per quanto poi a' Deputati, che intervenivano per l' altra parte ne' detti due iſtrumenti, molto meno per l' autorizzazione delle loro perſone, e per le loro facoltà dovevano allegare, e far parola del Diſpaccio, poichè la loro facoltà, e autorizzazione dipendeva dalle Concluſioni delle Piazze, e dall' avere le ſteſſe approvato la di loro Concluſione: per la conceſſione delli Officj ſenza il patto di retrovendere, ora affatto sì che non avevano biſogno di

far

far parola del detto Dispaccio, giacchè venivano ad essi *absque pacto redimendi* i detti due Officj con i detti due istrumenti in atto dal Vicerè conceduti.

E questo è il *motivo di massima importanza?*

ED ecco l'Autore della *contr. alleg.* nella pag. 31 ad attaccare l'istrumento de' 20 Marzo 1635.

Si ributta quanto si adduce sopra l'istrumento de' 20 Marzo 1635.

S' invoglia egli di riflettere, *che non è questo quello istrumento col quale la cessione delli Uffizj fu fatta, imperciocchè questa era già seguita fin dal dì 5 Gennajo con quello istrumento, che in detto giorno fu celebrato.*

Aggiunge, che *nulla di nuovo in questo istrumento si conviene circa tale cessione, nè alcun patto, nè taciro, nè espresso fu di questo punto si aggiunge, ma solamente per adempirsi alla cessione dell' imposizione del grano a rotolo si enunziano tutti li antecedenti, e fra questi lo strumento de' 5 Gennajo.*

Che *nel narrare i Deputati il tenore di questo istrumento, asserisce il Notajo, che la cessione si fosse fatta senza patto di ricomprare. Ma che questa fosse una svista del Notajo, che non lesse l' istrumento de' 5 Gennajo, è chiaro, da che si riporta egli al tenore del detto istrumento, il quale dice, che s' inserisce, quantunque per altro nè allora, nè poi si fosse inserito.*

Si conclude nella *pag.* 32 finalmente, *che lo strumento de' 20 Marzo non è stipulato dal Notajo della regia Corte Passero, ma da Notar Gio: Marino Stinca allora Notajo della Città, che se lo stesso Notajo avesse stipulati amendue gl' istrumenti, non si sarebbe messo nell' affertiva del secondo, quel che realmente non si conteneva nel primo.*

Chi ha detto all' Autore della *contr. alleg.*, che nell'istrumento de' 20 Marzo 1635 nulla rimaneva a convenire circa gli Officj, nè alcun patto, nè espresso, nè tacito nel detto istrumento circa questi Officj si aggiunge? esso non si vuol prendere la pena di leggere li processi, e poi s' inoltra ad asserire cose lontane da' veri fatti.

In questo istrumento appunto de' 20 Marzo si ebbe necessariamente a trattare, e convenire circa l' esecuzione della cessione degli Officj, siccome dall'altra parte il Vicerè volle convenire circa l' esecuzione del donativo, già fatto alla Maestà del Padrone.

E per l' esecuzione della cessione degli Officj, ecco ciò, che nell'istrumento de' 20 Marzo 1635 si dichiara, e conviene, *fol.* 93 *at. ad fol.* 95. *vol.* 1.

Che del detto Officio di Sustinzero la detta fedelissima Città già ne tiene il possesso, e perchè degli altri due Officj, cioè,

de

de Maſtro Portolano, et Meretrici non ha avuto fin' ora il poſſeſſo; ed intende l' E. S. per cavar denari, conforme il ſervizio di S. M. ricerca, vender la detta Gabella *d' un grano col patto di retrovendere a beneficio della detta Città ut ſupra*, perciò li detti *Illuſtri Deputati han ſupplicato S. E. reſti ſervita ordinare, che delli denari, quali perveniranno dalle prime vendite ſuddette, ſe paghino al Signor Principe di S. Agata li docati trentamila, che ha d' avere ſopra il detto Officio di Portolano.*

Reſtando anco poteſtà alla detta fedeliſſima Città, ſeu ad eſſi Signori Deputati di vendere del modo ſuddetto ſopra la detta gabella quella ſomma, che ſarà neceſſaria per cavare li detti ducati trentamila, per pagarli al detto Signor Principe, e pagare il prezzo tanto del detto Officio de Portolano, quanto delle meretrici.

Et interim li frutti del detto Officio di Portolano aſſegnati a diverſi aſſegnatarj l' E. S. ordinerà ſe corriſpondino alla detta fedeliſſima Città tanto per lo paſſato dal detto dì ſei di Gennaro proſſimo paſſato, quanto in futurum, & de quello delo meretrici; ſtante che dall' iſteſſo dì ſei di Gennaro ſuddetto correno a beneficio della regia Corte li frutti delle dette Gabelle.

Si noti la correſpettività.

E per quello importa l' annuo intereſſe, che gode il detto Signor Principe ad otto per cento, ordinarà anche l' E. S., che ſi ſoddisfacci alla detta fedeliſſima Città all' iſteſſa ragione ſopra la detta Gabella d' un grano per rotolo dall' iſteſſo dì 6 di Gennaro ſudetto in ſino al dì, che ſe li conſegnerà la poſſeſſione di quello.

Atteſo a cautela reſta dichiarato, che reſta a peſo della regia Corte, de pagare li Creditori aſſignatarj delli detti Officj de Portolano, e meretrici, come anche di quello del Juſtinziero, acciò eſſi Officj reſtino franchi alla detta fedeliſſima Città, conforme per l' E. S. in nome DELLA MAESTA' CATTOLICA li ſono ſtati ceduti ut ſupra.

Dunque ſe ne dovette neceſſariamente parlare.

E così dovendoſi neceſſariamente parlare della eſecuzione della ceſſione degli Officj, ſi dovè ſenza meno parlare dell' iſtrumento de' 5. Gennaro 1635, e giuſtamente il Notajo ne deſcriſſe il contenuto *in perpetuum, & abſque pacto redimendi*, ed il Vicerè preſente accettò, e ſtipulò altrettanto; ſiccome già nell' *alleg.* della Città pag. 7 8 e 9 61 62 e 63 tale eſſere la forza di queſto iſtrumento ſi dimoſtra.

Non fu *viſta* dunque del Notaro, come ſi dice nell' *alleg. contrar.* Non accadde la *viſta*, perchè l' iſtrumento de' 20 Mar-

Marzo 1635 non fu ſtipulato dal Notaro della regia Corte Paſſaro, ma dal Notar Gio: Marino Stinca, Notaro della Città.

Ma Dio buono; non v'interveniva il Vicerè, che tanto aſcoltava? Non dovette l'iſtrumento paſſare ſotto l'occhi de' Regj Miniſtri?

Ma via via: ſe queſto iſtrumento nel ſolo atto della ſtipola, che ſi fece, aveſſe giocato: Ma come va, che di queſto iſtromento ſe ne fa lunga, e neceſſaria diſtinzione dal Vicerè in nome della regia Corte in ben tre altri iſtromenti, nel coſtituirſi il titolo dell'acquiſto della impoſizione del grano a rotolo per la dazione *in ſolutum* fatta alla regia Corte dalla Città; l'iſtromenti ſono quelli de' 14 Settembre, e de'12 Dicembre 1635, e nell'altro de' 21 Febraro 1637: come diſtintamente ſi è portato nell'*allcg.* della Città.

E perchè non corrigerſi una tale *ſviſta?* Ma piano che non fu *ſviſta* di Notar Stinca: Già il Notaro della regia Corte Paſſari ſtipulò l'iſtrumento de' 5 Gennaro 1635.

Mi ſi dica ora chi Notaro ſtipulò l'anzidetto iſtrumento de' 14 Settembre 1635, e chi v'intervenne?

Non fu lo ſteſſo Notar Paſſari, Notaro della Regia Corte? Quello ſteſſo in punto, che ſtipulò l'iſtrumento de' 5 Gennaro 1635.

Non fu il ſolo Vicerè, che v'intervenne *cum quibuſdam Miniſtris, & aliis perſonis de Conſilio prædictæ Catholicæ Majeſtatis in hoc Regno, fol. 6 a t.* atti del mezz. gran.

All'incontro non v'intervennero Deputati delle Piazze. Non v'intervenne Procuratore, o perſona per la fedeliſſima Città. Il ſolo Vicerè tutto operò. Li ſoli ſoli Miniſtri tutto agirono. Notar Paſſeri Notare della regia Corte rogò l'atto. E la preteſa *ſviſta* non ſi correſſe, perchè *ſviſta* non era. Ed il male, che ſi potè fare alla Città, ſi fece.

Si entra nello ſcherzo, e diſinvoltura nell'*allèg. contrar.* pag. 32, non potendoſi reſiſtere alla forza di tanti iſtrumenti, e ſi dice, *del reſto l'aſſertiva d'un iſtrumento, che pruova è ella mai? Può fare al più che una preſunzione in coſa antica. Ma queſta preſunzione reſta annullata, quando coſti altronde il contrario*; e molto più quando coſti da quello ſteſſo iſtrumento donde l'aſſertiva ſi è ricavata, valendoſi del volgato detto *relatum in referente*.

Il caſo è, che tal detto affatto non ha luogo nel caſo preſente, poichè *da quello ſteſſo ſtrumento, donde l'aſſertiva ſi è ricavata*, coſta molto più, che ſe ſi foſſe detto *abſque pacto redimendi*, attente quelle parole *auctoritate Dominica nomine Catholicæ Majeſtatis, in perpetuum, franca, & li-*

libera ab omni onere, vinculo, & conditione aliqua, IN PLENO DOMINIO, ad habendum, cedens omne jus, nullum jus regiæ Curiæ reservans, cessionem, & renunciationem semper habere ratas, semper, & in perpetuum de evictione teneri.

E poi il riferito detto, e l' *autent. si quis C. de edendo*, citata dall' Autore dell' *alleg. contrar.*, hanno luogo quando non sono gli stessi contraenti nel referente, che nel relato: ma nel caso presente *identice* sono li stessi contraenti nel relato, che nel referente, anzi nelli referenti: poichè, essendo li stessi contraenti, si suppone alla peggio, aver meglio voluto dichiarare il primo atto.

La Città non aveva bisogno della ratifica del Re di Spagna.

MA eccoci alla pag. 33 quì in aria posto l' Autore dell' *alleg. contrar.* scrive, che *à bisogno la Città di guardar la ratifica del Re di Spagna. Una convenzione, che si faccia con un' assente, per mezzo di un Procuratore, che promette de rato, non è perfetta, che colla ratifica del Principale costituente.*

Indi dice, che la Città sostenga, *che della ratifica non vi fu uopo, perchè il Vicerè non aveva bisogno di altra facoltà da Spagna per perfezionare il contratto.*

Che per provar ciò la Città *si rimetta a testimonianze di alcuni Scrittori forensi, ed ad argomenti, che va escogitando, tratti dalla pressante necessità, che allora vi era di danaro, onde non si poteva aspettare per conchiudere, che di Spagna venisse la risposta.*

Sfugge poi di rispondere all' autorità de' Dottori, e si appiglia nella *pag.* 34. a dimostrare, che *la necessità pressantissima non perciò produceva, che non si dovesse aspettare la ratifica.*

Si risolve bene l' Autore dell' *alleg. contrar.* in non rispondere a quanto per parte della Città nell' intiero *Cap. III.* della di lei *alleg.* si dimostra dalla *pag.* 64 fino alla *pag.* 81, perchè alla dimostrazione, che in tal Capitolo si contiene, non vi cape risposta.

Nè mai la Città si è sognata di dire in tutta la sua difesa fatta, che la ratifica di Spagna non si poteva, nè si doveva aspettare per *la necessità pressantissima* del danaro.

E chi non sa, e non capisce, che un milione non si può sborsare nell' atto istesso, che si dona, e molto più per le *grosse somme spremute in pochi anni dal Regno*, al dir dell' Autore della Storia Civile *dict. tom. 4 pag.* 156.

Vi volle certamente del tempo ad una Città povera, e così angustiata da debiti, com' era allora, peggio ch' è al presente, la Città di Napoli, per trovare il modo di poter cacciare un milione.

Do-

Dopo trovato il modo, e donato coll'istrumento de' 5 Gennaro 1635 il milione, per farlo effettivo della rendita di docati 100 m., si ebbe susseguentemente a procedersene nel Collaterale alli affitti, come si procedette, (*fol.* 89 & *a t. vol.* 1.) con rimanere a Cesare Lubrano, e Fratelli d' Invidiato.

Susseguentemente il Vicerè volle cedute *in solutum* le imposizioni, si eseguì senza dar tempo alla Città, ch'essa ne avesse fatta la vendita, si corrispose al desiderio del Vicerè per l' imposizione del grano a rotolo sù de' commestibili coll' istrumento de' 20 Marzo 1635, non susseguì lo stesso immediatamente per l' imposizione del grano a rotolo sù dell' oglio, forse per quanto si è riflettuto nell' *alleg* della Città *pag.* 20 21 e 23.

Non occorre mettere in mezzo l' istrumento de' 21 Febraro 1637, poichè il donativo si era arcisoddisfatto fin' dal 1635, avendo la regia Corte cacciato dalle imposizioni un milione, e docati duecento sei mila duecento cinquanta, e l' aver soggiaciuto la Città al pagamento di altri ducati 55 m. in tal tempo, fu un dovuto ossequio della Città al suo Sovrano.

Ma tutte queste sono state vane uscite dell' Autore della *contr. alleg.*, mentre la Città non mai ha detto, che per la *necessità pressantissima* non si dovea aspettare la ratifica, ma soltanto ha sostenuto, che affatto tal ratifica non vi voleva, perchè il Vicerè contrasse in utile, vantaggio, e profitto del Re, e del regio Erario: come si può vedere nelle *pag.* 75 76 77 78 e 79 dell' *alleg.* della Città.

IN conferma dello scritto nella precedente *alleg.*, si ricorra a quello stesso P. Afflitto, tanto caro ad amendue i Rispettabilissimi Signori Avvocati Fiscali.

Questo Scrittore nell' *addiz.* al *cap.* 33 delle sue *controv.*, mantenendo il suo falso supposto, che nelle procure de' Vicerè vi fosse la limitazione della ratifica de' loro contratti da farsi dal Re fra sei mesi; non lascia in questa *addiz.* dal *n.* 20 a 24 di riferire la celebre autorità del Reg. de Ponte, portata nell' *alleg.* della Città *pag.* 77

Indi egli dal *n.* 25 per tutto il 28 sempre col sistema della benedetta ratifica fa la distinzione, se fra i sei mesi si fosse domandata, o nò.

Ed avverte, che, se fra i sei mesi si è domandata, *habetur pro impleta*, perchè *Dominus tenetur* in questi casi *suum consensum præstare*.

Diverso poi se tra i sei mesi non si fosse affatto cercata: e pure in questo caso di non essersi affatto cercata la ra-

tifica, conchiude: *decentius puto, & S. M. ſervitio magis expedire, ut quidquid per ſuum Proregem vigore mandati actum fuerit, ratum habeatur, EOQUE FORTIUS, SI (UT PASSIM SOLET) IDEM PROREX, RATIFICATIONIS A. S. M. OBTINENDÆ, ONUS ASSUMPSERIT.*

Così il Vicerè Monterey *promiſit curare.*

Non ceſſa quì il P. Afflitto paſſa al *n.*31 a fare il ſequente queſito nella ſteſſa addizione al *cap.* 33. Se l' atto fatto dal Vicerè aſſolutamente *ultra fines mandati, VEL CONTRA generales S. M. ordines geſtus fuerit.*

E riſolve, *quod ſi Prorex, aliqua præciſa urgente neceſſitate, vel MAGNA FISCI UTILITATE impulſus, & MAXIME cum voto Regiæ Cameræ, aut Collateralis Conſilii . . . pro SERVITIO D. Regis contraxit, & PECUNIA VERSA FUIT IN BENEFICIUM CURIÆ; quamvis mandati fines exceſſiſſet, PACTA SERVARI CONVENIAT, ET S. C. M. RATA HABERE DIGNETUR, NE QUI PRO EJUS SERVITIO, AC BONA FIDE CUM VICARIO CONTRAXIT, CUI REGNI REGIMEN CONFIDIT, SUB PUBLICA FIDE DECEPTUS REMANEAT; & in occaſionibus momentaneis, quo ipſum Dominum Regem adire poſſe non concedunt, ex dubietate defectus poteſtatis in ſuo Prorege, publica utilitas, & ipſiuſmet Domini Regis ſervitium, notabile aliquod detrimentum patiantur. Magna enim eſt Proregis poteſtas, cui licet quandoque, non obſtante prohibitione, mentem Regis interpretari.*

Et hinc, (n. 33) *quamvis pluries Regis literis prohibitum fuiſſet, ne vendantur feuda ad Regiam Curiam devoluta ſub taxa antiqua adobæ, ſed nova taxa fieri debeat: tamen quia urgentibus neceſſitatibus ſub antiqua taxa fuerunt venditæ per Dom. Proregem, & acceptatæ oblationes per Regiam Cameram, & conſulto Collaterali Conſilio: cum ITERUM S. C. M. ſuis regiis literis expeditis ſub die vigeſima quarta Novembris 1646 id fieri probibuit; jam factas venditiones non annullavit.*

Si compiacciano dunque i due degniſſimi Avvocati del Fiſco, che le maſſime coſtanti di queſto Regno ſono quelle additate dalla Città, e non già quelle, che ora per ſervire alla cauſa ſi vogliono ſoſtenere.

Riferiſce lo ſteſſo P. Afflitto dal *n.* 35 per tutto il *n.* 41 la cauſa, ch' ebbe nella Regia Camera per il Principe di Caſapeſella contro del Fiſco.

Aveva il Fiſco venduto il feudo ſecondo le rendite per la taſſa dell' adoa, a norma della liquidazione da farſi per la regia Camera.

Ma

Ma perchè il Compratore appariva da più cose aver avuto in mente di comprare il feudo secondo la tassa antica, e così si era fatto l' apprezzo, deducendosi il peso dell' adoa *juxta taxam antiquam*.

Et quia feudum (n. 36) *venditum fuerat pro URGENTIBUS necessitatibus, POTUISSE per suam Excellentiam prædictam venditionem fieri sub onere tantum antiquæ adoæ . . . . nec esse justum, quod cum prætium versum fuerat in beneficium regiæ Curiæ, & feudum prædictum venditum etiam de speciali jussu S. C. M., quæ PROPTER NECESSITATEM PECUNIÆ mandaverat Dom. Proregi, quod illud vendidisset PROUT MELIUS POTUISSET, & emptor sub hasta, qui lucratus erat seutam partem, vel minus, prætii, quo fuerat apprætiatum assento onere antiquæ taxæ, gravaretur etiam aliis annuis ducatis mille, & plus pro nova taxa, de qua minime cogitaverat; quia illa clausula decreti regiæ Cameræ* juxta liquidationem faciendam *posset interpretari, & referri ad corpora Portolaniæ, Catapaniæ, & Siclæ ponderum, & mensurarum*.

Et plenissime (n. 37) *discussa causa per regiam Cameram de mense Martii* 1652, *fuit ordinata taxa in annuis ducatis tercentum inclusa taxa antiqua, non autem in mille & triginta sex: NEQUE HABITA RATIO DE PRÆTENSO DEFECTU POTESTATIS vendendi absque nova taxa, & quod contractus venditionis annullari, & regia Curia prætium multo majus, ut Fiscales sperabant, consequi potuisset*.

Non potranno mai sperare gli attuali due degnissimi Signori Avvocati del Fisco, non dico già nel 1635, ma benvero oggi dalla concessione della Portolania, e del Giustizierato della grassa cacciarne un compenso di un milione, e di altri docati sessantuno mila ducento cinquanta.

Conchiude il P. Afflitto al *n.* 41. *Pro viribus CURANDUM, ut quæ ab Excellentissimis Dom. Regni Proregibus, & tam Supremis Collateralis & regiæ Cameræ Tribunalibus PRO S. C. M. SERVITIO, ET REGIÆ CURIÆ UTILITATE FUERUNT CONVENTA PERPETUAM OBTINEANT FIRMITATEM*.

Accompagna l' istessi sentimenti il Consiglier Rocco nel *resp.* 2 al *tom.* 1, appunto per escludere di potersi dalla regia Corte rivocare le vendite de' Fiscali, ch' erano per sostentamento della Cassa Militare.

Dice il savio uomo dando il suo sentimento al Principe: *Princeps* (n. 4) *non potest frangere fidem, & violare contractum*.

Si enim (n. 6) *aequalitas in contractibus non servaretur non inveniretur qui cum Principe vellet contrahere.*

Necessitas imminens (n. 17) *in casu nostro consideratur, nam fuerunt vendita fiscalia pro defensione Status Mediolani, qui est clavis, & defensio Regni nostri; & licet bellum non sit in Regno, utilitas tamen consistit, ut inimicus longe distet . . . & publica dicitur utilitas ex potentis hostis elongatione, ne inimicus Regis nostri veniret vel ad offensionem suæ personæ, vel ad invasionem hujus Regni . . . .*

Ideo si fuerunt (n. 24) *vendita fiscalia ex causa belli, & defensionis Coronæ, satis dicitur Rex ea convertisse in subsentationem, & defensionem, & augmentum sui regalis Status.*

Si conferma sempre più, che la Città neppur richiese la ratifica affine della sussistenza del contratto col Vicerè, ma a maggior cautela.

E Questa verità la Città la dimostrò coll' istessa Conclusione fatta dalli suoi Deputati a 9 Dicembre 1634: ove si disse: *e per la confermazione di questa concessione S. E. NE DOVRA' SUPPLICARE S. M., acciò si degni concedere il suo beneplacito „ ed assenso PER MAGGIOR CAUTELA di questa fedelissima Città, e fra tanto S. E. ne la porerà in possessione seu tenuta di detti Ufficj, e Gabella.*

Or tanto giustamente giudicò la Città per la sussistenza della Concessione non esservi necessario il Beneplacito, ed Assenso, che lo definì *per maggior cautela*; tanto non lo volle mettere per condizione sostentativa della Concessione, che non se ne volle caricar lei, ma ne caricò il Vicerè *S. E. ne dovrà supplicare S. M.*

E tanto tutto ciò ebbe per vero essere una *maggior cautela*, che convenne *fra tanto S. E. ne la porerà in possessione, seu tenuta di detti Ufficj*, in niente avendo per necessario effetto della Concessione il *beneplacito*, e l' *assenso*.

Ed ecco come viene soddisfatto l' Autore della *contr. allegaz.* nell' interrogazioni, che fa nella *pag.* 35, *che vuol dire quel frattanto? Vuol dire altro, che interinamente?* Ed io aggiungo *immediatamente*, come cosa, che doveva avere la sua immediata esecuzione, o che supplicasse il Vicerè S.M. per il beneplacito, ed assenso, o che non supplicasse, poichè la Concessione ben reggeva per quanto nel Cap. III, e nel Cap. VI. dell' *allegaz.* della Città, e testè si è dimostrato.

Che poi le parole *possessione*, e *tenuta* volessero dire *trasferisca dominio*: non si può dubitare, e la discorra un pò meco l' Autore della *contr. alleg.*; e senza che s' impegni, affatichi, e stenti nel *linguaggio legale*, che è favorevole alla Città; trascuri gli altri istrumenti de' 20 Marzo, e de' 12 Dicembre 1635, e si porti ad osservare il solo istrumento de' 5 Gennaro 1635, ch' egli malamente vuole per so-

ſolo cardine di queſta cauſa : Mi dica, che li pare della natura di quel contratto fatto dal Vicerè, è traslativo di dominio sì o nò? Me'l dica di grazia, perchè deſidererei di apprendere qualche coſa di delicato? Son ſicuro però, che a tale riſpoſta rimanga convinto., mentre le parole del contratto ſon chiare, ed egli ſteſſo le ha traſcritto dalla *pag.* 12 *ad* 15, e poi ſe n' è dimenticato nello ſcrivere la *pag.* 35.

Ed in queſto iſtrumento de' 5 Gennaro 1635 e negli altri due de' 20 Marzo, e de' 12 Dicembre dello ſteſſo anno, intervenne forſe il Vicerè nel ſemplice *modo ſolito, e conſueto* (che tanto baſtava, ſi vegga il *cap.* 3 e 4 dell' *alleg.* della Città), *e colle ordinarie ſue facoltà*, come dice l' Autore della *contr. alleg.* nella *pag.* 36.? Nò certo.

Intervenne il Vicerè nell' iſtrumento de' 5 Gennaro 1635 ſpecialmente, come *legitimus Procurator AD INFRASCRIPTA, & alia vigore regii privilegii inferius deſcribendi:* ſoggiungendo *de Auctoritate Dominica* EI ATTRIBUTA, *& ex gratia ſpeciali: de certa Regia, & ſua, qua ſupra nomine, ſcientia, fol.* 218 *a t. in fin.* e 219. *vol.* 1.

Sicchè dichiarò ſpecialmente di eſſere Procuratore *ad infraſcripta* con privilegio particolare, ed eſſere inveſtito *ad infraſcripta Auctoritate Dominica*, ed oprare *de certa Regia Scientia, fol.* 218. *vol.* 1.

Nell' iſtrumento de' 20 Marzo 1635 dichiarò parimente, oltre il di più, *ejuſque Catholicæ Majeſtatis in hoc Regno Procuratore AD INFRASCRIPTA, & alia, ut dixit vigore privilegii inferius inſerendi*, e perciò convenire *Auctoritate Dominica ei attributa, & ex gratia ſpeciali, fol.* 78 *vol.* 1 (1).

E così parimente nell' iſtromento de' 12 Dicembre 1635, *fol.* 165 *vol.* 1.

Motivo per cui il Vicerè *promiſit curare, quod ſupradicta regia Majeſtas infra ſex menſes a præſenti die præſentem contractum ratificabit per privilegium in forma ſolita:* nel qual caſo i DD., come ho dimoſtrato dicono, che *Rex tenetur*

(1) La ſola dignità della Perſona, oltre la dignità Viceregia, contrattando con pubblica e regale autorità, e con buona fede, faceva, che i contraenti doveſſero forzoſamente ſtare alla aſſerzione fatta, Tiraquel. *de nobilit. cap.* 20 *n.* 39 colla dottrina di Luca di Pen. nella *l. mulieres C. de dignit. lib.* 12., e di altri DD., il conferma il *Conſ. Altim. de nullitat. contract. tom.* 5 *quæſt.* 31 *n.* 176, *Caſareg. de commerc. diſcurſ.* 49 *n.* 14

assentire; e che l'assenso *habetur pro præstito*.

E vi vuol altro per toccar con mani, che siccome nella conclusione delli Deputati delle Piazze *a maggior cautela* si parlò dell' *assenso*, *beneplacito*, o sia *ratifica*: così *ad majorem cautelam* nell' istromento de' 5 Gennaro 1635 si convenne col *promisit curare* il Vicerè, e non farsene obbligo la Città.

Non si ha da riguardare questo istrumento soltanto perchè fatto da un Vicerè, ma perchè fatto da un Procuratore *ad infrascripta*, cioè da un Procuratore speciale, che vale a dire dallo stesso Principale presente; e non entrano le espressioni dell'. Autore dell' *alleg. contr.*, che si abbia a riguardare, come *una convenzione, che si faccia con uno assente per mezzo di un procuratore, che promette de rato*.

COl supposto a suo genio, che *le parti vollero*, o considerarono necessaria la ratifica, s'inoltra nella *pag.* 36 l'. Autore della contrar. alleg. *a dimostrare, che a ragione così pensarono, perchè altrimente far non si poteva, per qualunque facoltà il Vicerè si avesse*. Oh la bella cosa!

Questo è, quando si vuole uno figurare le cose a modo proprio, mentre può avere il campo largo a dire ciò, che li piace. Bisogna non uscire dalle circostanze del fatto, ma se avesse fatto così l' Autore della *contrar. alleg.*, cosa mai avria potuto scrivere? Nulla.

Ma dove s' incamina l' Autore della *contr. allegaz.*? Egli non ha compilato termine sulla nullità, ed invalidità de' contratti, onde si avesse a disputare *de viribus potestatis* de' contraenti, e della ratifica; gli Avvocati fiscali nelle loro istanze han domandato *velle uti pacto redimendi*, sicchè han creduto validi li contratti, e perciò han domandato ricompra, che suppone giusta l' alienazione. Ma pure senza pregiudizio dalla causa si seguitino le traccie contrarie.

Intrisa coll' anzidetto supposto nella stessa *pag.* 36 benignamente a leggere la *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæsaris*, che con carità ammonisce essersi emanata a' 25 Aprile 1634 dallo stesso Vicerè Gente di Monterey: e vuole, che si legga il §. 129.

Si risponde, ed enuclea la *pram.* 75 §. 129 *de offic. proc. Cæsar.*

Di questo §. ne porta le parole nella *pag.* 37: ed eccole: *Que ninguno oficio, QUE SEA A MI PROVISION, se sirva sin privilegio mio, ni se de la posseſſion del, ni pague salario; sin presentar dicho privilegio, y que si se pagare, no se le reciba, ni passe en cuenta: al que lo huviere hecho, en la que diere de su cargo*.

Non

Non è per altro la notizia novella? ah, che ſe ben l' aveſſe riflettuta l'Autore della *contr. alleg.* non ſe ne ſarebbe affatto ſervito; poichè non ha luogo nel caſo preſente, per quanto ſi è nell' *alleg.* della Città riflettuto nell' intero Cap. III. e particolarmente dalla pag. 75 ad 81, e nel Cap. IV ancora, mentre la coſa preſente è nel caſo, che con tale conceſſione *Domini conditio melior facta eſt, & in ejus utilitatem maximam* la conceſſione ha ridondato, nel qual caſo anco i fondi eſpreſſamente vietati al Vicerè di porvi mano, può il Vicerè alienarli: di più il Re ſi ha ricevuto il danaro: la Città con buona fede col Vicario del Re, e col Collaterale ha contrattato.

In ſecondo luogo il citato §. 129 della *pramm. 75 de offic. proc. Cæſar.* parla, *que ninguno officio, que fea a mi proviſion*, intende dunque di quelli Officj immediatamente riſerbati alla collazione da farſi dalla perſona del Re iſteſſo.

Poſto ciò: poteva l' Autore della *contrar. alleg.*, ſenza dipartirſi dallo ſteſſo *tom.* 2 delle *pramm.*, volger l' occhio al *tit.* 102, che tratta *de officiis ad Reg. Majeſtatis, EJUSQUE VICEREGIS, collationem ſpectantibus.*

E perchè ſi fecero le *pramm.* contenute in queſto titolo? Erafi nel 1532 dato fuori regale ordine colla *pram.* 1 *de offic. ad regiæ &c.*, che i Vicerè *no hayan podido proveer de officio ninguno, que valga mas de los dichos cien ducados al anno.*

In appreſſo queſta diſciplina ſi laſciò, e ne nacque la confuſione, che uno ſteſſo officio ſi provedeva dal Re immediatamente, e nell' atto ſteſſo ſi provedeva dal Vicerè del Regno.

Spiega tutto ciò la *pramm.* 2 *de offic. ad regiæ &c.* nel ſuo proemio.

S' introduce la prammatica a narrare gli ordini già detti della *pramm.* 1: ſoggiugne, *ha havido VARIEDAD en la proviſion de los officios, PORQUE LOS HAN PROVEYDOS EN DIFFERENTES QUANTIDADES, SEGUN LOS PODERES, Y INSTRUCIONES, que han tenido, Y ESTA DIVERSIDAD ha cauſado algunas vezes, que SE PROVEA UN MISMO OFFICIO POR SV MAGESTAD CESAREA, Y POR LOS DICHOS VISORIEYES, DE DONDE NACIAN PLEYTOS, Y DIFFERENCIAS, y ſegun hauemos entendido, y viſto de los Viſorieyes, A QUIEN SE HA DADO MAS LARGA FACULTAD, HA SIDO DE PROVEER LOS OFFICIOS, QUE VALIAN HASTA CIEN DUCADOS DE MONEDA AL*

ANO

AÑO, O DE SALARIO, O EMOLUMENTOS, O DEL UNO, O DE LO OTRO JUNTAMENTE.

Queriendo Nos quitar en toda manera de ambiguidad, y que la cosa quede tan clara, y deftinta, que no pueda haver duda en quales officios del dicho nuesto Reyno . . . . . HAN DA TOCAR A VUESTRA PROVISION . . ., fin que se haga provecha . . ., havemos acordado, que se haga, y se os embie la orden infrascrita.

E per una chiarezza, e maggior cautela fusseguentemente si formò la seguente rubrica.

Los officios del dicho Reyno de Naples, que se han de quedar, y queremos, que quedan A NUESTRA PROVISION, son los sequientes.

E minutamente si notano, e regiſtrano tutti.

Ed in fine della prammatica si dà la provvidenza seguente.

Y porque podria ser, que en el dicho Reyno huviesse otros officios, que no estan en esta relacion, o que se huviessen de crear de nuevo, EN ESTOS NOS RESERVAMUS EL DECLARAR a su tiempo lo que se haverà de hazer.

Nè questa dichiarazione nuova vi fu più.

La Portolania di terra, ed il Giustizierato di Napoli non sono Officj *ad regia Majestatis collationem* spettanti.

Sicchè per potersi valere del detto §. 129, doveva l' Autore della *contrar. alleg.* minutamente leggere la detta *pramm. 2 de offic. ad reg. Maj. cjusq. Vicereg. collat. spectantib.*, per indagare se nella nota di quelli Officj dichiarati unicamente della collazione del Re, leggeva la Portolania di terra della Città di Napoli, leggeva il Giustizierato della grassa: mentre non ce lo avrebbe letti al certo, ed in conseguenza non si sarebbe del §. 129 della *pramm. 75 de offic. proc. Cæsar.* avvaluto, nè l' avrebbe trascritto.

Nè la natura di sì fatti due Officj, dimostrata nelle *pag.* 73 e 74 dell' *alleg.* della Città, portava la pena di riserbarsi all' immediata collazione del Re.

Tanto che il Reggente Tappia, che lo era tale, quando si pubblicò in Aprile 1634 la *pramm. 75 de offic. proc. Cæsar.*, e che intervenne nell' assenso dato dal Vicerè, e dal Collaterale su la Conclusione de' Deputati delle Piazze de' 9 Dicembre 1634, e che intervenne nel 1637 nella causa tra il Fisco, e la Città per la vendita della Portolania di alcuni Casali di Napoli, nè punto, nè poco credette proprio questo bel pensiere, che oggi si mette in mezzo dall' Autore della *contrar. alleg.*

Una volta però, che il Vicere si costituì ne' contratti fatti colla Città col privilegio della procura *ad infrascripta*, a che tanto inoltrarsi l' Autore della *contrar. alleg.*?

Ma

Ma giacchè aveva per le mani l' Autore della *contrar. alleg.* la *pramm.75 de offic. proc. Cæsar.*, perchè per finirla, non si fermò al §. 31, e cacciando il libro, che in quella si ordina di fare delle vendite, che si facevano dalla regia Corte con il patto di retrovendere, avesse dimostrato, che in tal libro era notata l' alienazione della Portolania, e Giustizierato della grassa di Napoli? *pag.* 57 *alleg.* della Città.

E Pure non si ferma la vivacità del Compositore della *contrar. alleg.*

Dice nella stessa *pag.* 37, di aver ritrovata la ragione, *per cui il Vicerè Conte di Monterey convenne, che la ratifica del Re si dovesse ottenere fra il determinato tempo di mesi sei*.

Il Vicerè promise solamente *curare* la ratifica col privilegio *in forma*, non mai convenne, che necessariamente fra sei mesi avesse avuto il privilegio a spedirsi, nè la Città aveva questa premura, una volta, che l' assenso, e beneplacito era a *maggior cautela*.

Ma si rifletta donde ha succhiata la cennata bella *ragione* l' Autore della *contrar. alleg.*, lo spiega così: *io leggendo, ò trovato ne' notamenti del Collaterale il motivo*.

Si mettano dunque i notamenti del Collaterale in mano del Secretario della regia Camera, non stiano nelle mani dell' Autore della *contrar. alleg.*, acciò si possano osservare per parte della Città.

Si risponde all' asserto pezzo de' Notamenti del Collaterale de' 9 Gennaro 1634

Questa è la prima volta, che si fa una causa con tenersi le scritture originali in saccoccia dalla Parte avversa: ma che dico, tenersi le scritture in saccoccia, toglierssi le scritture civili da' processi come a suo luogo si sentirà.

Non per tanto le stesse parole, che si trascrivono de' notamenti del Collaterale nella *pag.* 37, e 38 della *contrar. alleg.*, sono bastanti a far conoscere l' inutile applicazione alla presente causa delle medesime.

Die Lunæ 9 Januarii 1634 Dominus Tapia -- Enquirez -- Rovitus. Se referìo por mi el Secretario la Carta de S. M. de' 23 Setiempre 1633, en que su Magestad manda que los que tienen oficios vendibles, hayan de accudir dentro de seys meses al Conseyo de Italia a sacar las confirmaciones. SE DIXO, QUE SE JUNTEN LOS PAPELES, Y CONSULTAS DE LA CAMERA, Y LAS RIFIERA EN COLLATERAL EL SEÑOR MARQUES DE BEL MONTE.

Sicchè il Collaterale nulla risolvè, ma disse, che si fossero uniti li Dispacci, le Consulte della Camera, e le avesse riferite il Reggente Tapia nel Collaterale.

Niu-

Niuna norma dunque doveva prendere da queſto *notamentorum* il Vicerè Conte di Monterey nel contrattare colla Città.

Ma volendo preſtar fede a queſta ſcritta del *notamentorum* poſta nell' *alleg. contr.*, chi è inteſo delle coſe del Regno ben ſa ciò, che ne' tempi paſſati accadeva : delli Offici *ad reg. Majeſt. collation. ſpectanti.* rare volte ne conferiva il Re a ſuoi benemeriti, ma ordinariamente ſi eſponevano vendibili nella regia Camera, altri li provedeva il Re, inviando al Vicerè il Diſpaccio della proviſta, per poi ſpedirſi il privilegio, che baſtava per lo poſſeſſo.

Li Compratori dopo eſtinta la candela *ſub haſta regiæ Cameræ* pagavano il prezzo, e ne ottenevano il poſſeſſo. Così pure i proviſti dal Re col ſolo Diſpaccio di proviſta, erano meſſi nel poſſeſſo : e dopo ciò e gli uni, e gli altri non curavano di ſpedirſene il Regale Privilegio *in forma*, che era parte del Conſiglio d' Italia : per evitare tale abuſo, e frode ne' diritti, e gaggi della Cancellaria del Conſiglio d' Italia, ſi ſpedì l' additato ordine de' 23 Settembre 1633.

E queſto fu lo ſpirito del §. 129 della *pramm.* 75 *de offic. proc. Cæſar.*

Che non eſſendoſi dato riparo alcuno nel Collaterale nel dì 9 Gennaro 1634, ſi ſpedì l' ordine a 25 Aprile 1634, per ſradicare in tutto l' abuſo.

Que ninguno oficio, que ſea a mi proviſion, ſe firva ſin privilegio mio, ni ſe de la poſſeſſion del, ni pague ſalario, ſin preſentar dicho privilegio, y que ſi ſe pagare, no ſe le reciba, ni paſſe en cuenta al que lo hoviere hecho, en la que dierc de cargo.

Si rigetta l' aſſerta Carta regale, che ſi dice di Febbraro 1635.

PRevedeva l' Autore della *contrar. alleg.*, che tali coſe avevano le anzidette riſpoſte, che le rigettavano, onde ſi è appigliato nella *pag.* 38 ad aſſerire ſenza citare fonte alcuno donde l'aveſſe rilevato, che *nel meſe di Febbraro dell' anno ſequente* 1635 *fu ſpedita altra carta dal Re, nella quale il diſpoſto della prammatica fu rinovato, ed eſteſo anche alle piazze di aſſiento ne' Tribunali, e Caſtelli.*

E ne porta le ſeguenti parole. *O ſaputo, che ſi dà poſſeſſo alle perſone provedute in piazze di aſſiento ne' Tribunali, Caſtelli, ed altri Uffizj, COL SOLO AVVISO, CHE A VOI S' INVIA DELLE PROVVISIONI, ſenza preſentarſi privilegj, e titoli DI SI' FATTE MERCEDI ; e perchè ſi conoſce, che ciò à molti inconvenienti, mi è ſembrato, che di quì avanti, NIUNO SI AMMETTA all' uſo, ed eſer-*

ci-

cizio delle dette Piazze, ed Ufficj, SENZA TITOLO SOTTOSCRITTO DI MIA MANO, E DISPACCIATO conforme allo ſtile, e coſtume; e perciò v' incarico, e comando, prendiate particolar cura, perchè così ſi eſegua.

Sit fides penes auctorem di tal Carta. Comunque però la voglia l' Autore della *contrar. alleg.*, parla altro, che delle Piazze, ed Officj proveduti dal Sovrano?

E che non ſe ne poſſa dubitare, lo fan chiaro le parole, che ſi dava il poſſeſſo *COL SOLO AVVISO, che a voi s'invia delle proviſioni, ſenza PRESENTARSI privilegio, e titoli di ſi fatte mercedi*, ed ecco, che tratta di Officj ſpettanti *ad collationem regiæ Majeſtatis*, tra li quali non è la Portolania, e 'l Giuſtizierato della graſſa di Napoli.

Nè il Fiſco ha fatto ſu di ciò prova alcuna nel termine ordinario.

Anzi parla queſto *pezzo ſuppoſto* di ordine di *mercedi*: ed il far *mercedi* non era della cura del Vicerè, ma dello Scrinio del petto del ſolo Sovrano.

Tutte queſte però ſon coſe inutili nelle circoſtanze de' fatti della cauſa preſente, ſiccome la Città a lungo ha dimoſtrato nella ſua *alleg.*, perchè tutto avvenne in occaſione troppo preciſa, ed in utile, e vantaggio grande della Corona.

PAſſa nella *pag.* 39 40 41 e 42 l' Autore della *contrar. alleg.* a volere ſoſtenere la lettera confidenziale di Filippo IV de' 2 Marzo 1635; e prima nella *pag.* 22 aveva detto, che *ſi ritrova nell' Archivio Palatino della vecchia Cancellaria*, poi nella *pag.* 40 la ſitua con franchezza nell' Archivio pubblico della Cancellaria: ivi: *ſi fecero eſatte ricerche nell' Archivio della Cancellaria, e fu ritrovata l' original Carta reale* (voleſſe il Cielo foſſe ſtata, in tale Archivio, quivi ognuno vi ha l' adito a ricercare per gli proprj intereſſi): finalmente nella pag. 41 gli ſcappa dalla penna, che fu denegato alla Città, inteſo il di lei Avvocato, con conſulta della Camera, di adire l' Archivio, per non poterſi *andar tanto oltre, fin al permettere, che la pubblica diſciplina ſi rilaſciaſſe a ſegno di ſcreditarſi i SEGRETI Reali Archivj*: onde tutto ſi gitta nel Diſpaccio de' 28 Luglio 1774.

Si parla della denegata diligenza nell' Archivio.

Di tutto ciò baſtantemente ſopra ſi è parlato, ed a lungo nell' *allegaz.* della Città nelle pag. 42 55 95 e 96; e nel *fol.* 55 del *vol.* 2 baſtantemente ſi riconoſce, di non eſſer ſtata la Città inteſa.

E non avrebbe tanto campo l' Autor dell' *allegaz. contr.*, ſe foſſe ſtato accordato il permeſſo di diligenziare ſecondo il

ſo-

ſolito, che ſi fa in tutti l' Archivj regali, quantunque al fonte del *Secreto Reale Archivio* il Fiſco abbia detto, e dice, di aver ricavato la ſua lettera regale.

Si rigettano le sfuggite inventate, per non eſſerſi eſecutoriata la lettera de' 2 Marzo 1635 di Filippo IV.

SI ſpoſa di eſſere coſa *molto facile a riſpondere* l' Autore della *contrar. alleg.* nella *pag.* 42 alla inſuperabile difficoltà, di non eſſerſi la lettera de' 2 Marzo 1635 del Re Filippo IV eſibita, eſecutoriata, e regiſtrata fra l' anno nel Regno, a tenore della *pramm. unic. de privil. infra ann. exhibend.*, e cade nell' errore di aſſerire, che vi ſia il ſuggello, e ſi gitta in braccia del *Padre Affitto*, (nella *pag.* 43) avanzando una maſſima niente giovevole alli Regali intereſſi.

In quanto al ſuggello mancante (queſto per altro dalla Città non ſi è detto) ne ſia teſtimonio l' iſteſſo Antonio Galiſe, che è l' Archivario, che fa l' eſtratta, mentre non eſprime ſecondo il ſolito (*locus ſigni*) (*locus ſigilli*) *fol.* 27 *a t. vol.* 2.

Per quello riguarda la dottrina del P. *Affitto*: Lontano è dal vero, che *la Città ne' tempi antichi ſoſteneva anzi, che le grazie, che il Re le faceva, non avevano biſogno di eſecutoriazione del Collaterale, nè foſſero compreſe nella diſpoſizione della prammatica*. Anzi cercò queſto per grazia al Re Carlo II., e non potè ottenerlo, come ſi ha dalli *capit.* e *graz. pag.* 198.

Coſicchè l' Avvocato della Città ha penſato giuſtamente, che la forza della *pram. unic. de privileg. infr. ann. exhibend.* era ineſpugnabile, nè alcun danno faceva alla Città, il ſoſtenerlo, sì perchè così era per dritto, come perchè le di lei grazie ſono tutte eſecutoriate, nè dipendono *dal libro ſtampato*.

Meraviglia è, che l' Autore dell' *alleg. contr.*, conoſcendo quanto foſſe *importante* la difficoltà della detta *pram.*, per isfuggirla ſi allucina a dire col *P. Affitto*, che la pram. *non comprehendit Univerſitatem hujus fideliſſimæ Civitatis, & totius Regni a S. C. M. gratias impetrantem*: maſſima niente confacente per gl' intereſſi fiſcali, e che la Città ſarebbe aſſai grata all' Autore della *contr. alleg.*, ſe dalla di lui condeſcendenza dipendeſſe, che 'l Sovrano ſtabiliſſe tal punto in favore della Città.

Ma poteva l' Autore dell' *alleg. contrar.* oſſervare, e riflettere, che queſto fu un voto, che a richieſta di un Cardinale fece il Padre *Affitto* a favore del Conte di Loreto Tommaſo d' Afflitto.

Invaſato lo Scrittore di eſſere ſtato richieſto da un Cardinale di S. Chieſa del ſuo ſentimento, ſi ſtravasò a ſoſtenere contro

il

il *Regg. Tappia*, il *Regg. Rovito*, che la grazia conceſſa a' Vicerè di poter dare l'aſſenſo ai feudi titolati, non foſſe già colla data del 1586, ma del 1581, e 1582.

Errore maſſiccio, e che gli Scrittori tutti del noſtro Regno, e le deciſioni de' noſtri Tribunall hanno ſempre abborrito. Leggaſi il *Regg. Tappia lib. 6 jur. Regn. tit. de prohibit. alienat. & aſſenſ. præſtand.* nella *pramm.* 4 al *n.* 37, *Rovit. in pragm.* 4 *de feud. n.* 4, *& deciſ.* 32 *n.* 2, *Gizzarell. deciſ.* 35 *n.* 43, *Regg. Galeot. reſp. fiſc.* 4 *n.* 9, *Regg. de Marin. ad Revert. deciſ.* 304 *verſ. poſtea in anno*, *Conſ. Rocco de offic. rubr.* 13 §. 9 *n.* 11, *Conſil. di Andrea* nell'*alleg.* per il Fiſco circa la ſucceſſione de' fratelli uterini ne' feudi *Cap.* 3 §. 8 *n.* 48 §. 10 *n.* 56, *Conſ. Altimar. ad Rovit. lib.* 2 *conſ.* 83 *n.* 20, *Card. de Luc. diſc.* 106 *n.* 13 *de feud.*, *Marad. ad ſingul.* 164 *n.* 3.

Ma vedendo il P. Afflitto, che alle ſue eſcogitazioni non ſolo oſtava il ſenſo comune di tutti gli Autori del Regno, e de' Tribunali, ma ſopra tutto oſtava, che la grazia ſuppoſta del 1581 incontrava lo ſcoglio, di non eſſere ſtata nel Regno eſecutoriata, nè ſe n' era ſpedito il privilegio, (come lo ſteſſo Autore ſe ne fa carico nella *controv.* 40 *n.* 19 e 20, che ſi compiace di non citare l'Autore della *contr. alleg.*) ſcappò dal *n.* 30 per tutto il *n.* 34 a ſcrivere le parole, che ſi leggono nella *pag.* 43 e 44 dell'*alleg. contrar.*

Qual però fu il merito del *P. Afflitto*? L'eſſer deriſo da tutto il Foro: tanto più, che la Città nel 1589 conoſcendo l'impedimento, che aveva l'anzidetta grazia, di non avere il ſuo vigore dal tempo, che fu ottenuta, per non eſſerſi eſecutoriata nel Regno tra l'anno, ne domandò eſpreſſamente una grazia nel 1589, e non la potè ottenere, come ſi ricava dal *vol.* 2 delli *Capit.*, e *Graz.* al *cap.* 2 *pag.* 17, e ne fa parola il *Regg. Capecelatr. conſ.* 80 *n.* 41. Non vorrei, che ſimile deriſione incontraſſe l'Autore della *contrar. alleg.*

E perchè avendo l'Autore della *contrar. alleg.* la detta *controv.* 40. del *P. Afflitto* per le mani, non cercò per la cauſa preſente di trarne i giuſti, veri, e legali ſentimenti dalli *n.* 10 ed 11.? *Hæc regiæ Cancellariæ obſervantia, ſola quidem ad validitatem aſſenſuum, qui fuerunt præſtiti, ſuper obligatione feudorum titulatorum ſufficeret, NE S. M. VASSALLI, ET CONTRAHENTES SUB CLYPEO PUBLICÆ FIDEI, ET VICARII REGIS DECEPTI REMANEANT, propterea omnia acta geſta, & facta rata, & firma haberi debent, ut in ſimili probavit Regg. de Pon-*

Ponte conf. 1 *n.* 36 *verſ. fundatur, & n. ſeqq. uſque ad n.* 42 *lib.* 1: *Qua etiam ratione, quia non decet vaſallos invictiſſimi noſtri Regis SUB FIDE REGIA DECIPI, iniquum eſſe diſputare de validitate aſſenſuum, conſulto, nec ſurreptitie a reg. Cancellaria conceſſorum, ſcripſerunt doctiſſimi Advocati, quorum allegationes ſunt inſertæ in addit. noviſſ. ad deciſ. Regg. Sanfelic. fol.* 43 *n.* 24 *&* 25; *& pro validitate aſſenſuum contra Fiſcum in Collaterali Conſilio obtinuerunt, ut ibid. fol.* 49 *deciſio refertur.*

Si rigetta quanto ſi ſcrive, per contorcere il contratto de' 5 Gennaro 1635

SÀlta lo ſteſſo Autore nelle *pag.* 45 e 46 a voler per mezzi poco felici riſpondere alle difficoltà, che s' incontrano nella lettera di Filippo IV de' 2 Marzo 1635: ed a pretendere di ſoſtenere, che 'l contratto de' 5 Gennaro 1635 non contenga una conceſſione aſſoluta, perpetua, ed eſcluſiva del patto di ricomprare.

Uniſce queſti due ſuoi aſſunti; ed immediatamente ſoggiunge: *acciò queſto appaja in una chiariſſima luce, e bene premettere alcune maſſime legali, tratte dalle leggi, e da' Scrittori del foro,* (oh Dio l' Autore della *contr. alleg.* intrigato co' Scrittori del foro!) *o da carte reali de' Sovrani di queſto Regno.*

Indi ſenza dir altro ſcoppia: *oſſervo dunque, che nel tempo, che fu ſtipulato lo ſtrumento, e fatta la conceſſione, gli ordini del Re erano, che non altrimenti ſi doveſſero far vendite di fondi fiſcali indiſtintamente in queſto Regno, che col patto di ricomprare. Ciò coſta chiaramente da un notamento del Collaterale degli undeci di Luglio* 1634; *nel quale è notato, che il Regg. Tappia riferì la Carta di S. M. degli* 11 *di Marzo* 1634: *che le vendite ſi facciano da oggi avanti con patto de retrovendendo.*

Se diſſe, che ſe riſponda a S. M., che le vendite de annue entrate ſe ſono fatte conforme all' antico ſolito con il patto de retrovendendo; però le vendite de Terre ſono fatte conforme ancora al ſolito, concedendo di più la poteſtà, di poterſe redimere fra un certo tempo. Et nelli officj, NON E' STATO MAI SOLITO, venderſi con detto patto de retrovendendo, che quando ſe faceſſero de altra maniera, non ſe trovaria compratore, anzi per non eſſerſi ratificate per S. M. le vendite fatte, è rimaſta in tanto diſcredito la Corte, che nelle neceſſità, che poteſſero occorrere, non ſe trovaria, chi ſoccorreſſe, come parimente è ſucceſſo, per non eſſere ſeguita la ratificazione del Principe di Venoſa.

E ſempre ritorna l' Autore della *contrar. alleg.* col *Notamentorum* del Collaterale, che lo tiene ſtretto nelle ſue mani, e non lo vuole eſibire in mano del Secretario della regia Ca-

Camera, come ſi fa in tutti li giudizj, affinchè l'altra parte poſſa fare la ſua difeſa.

Si riſponde al preteſo pezzo de' Notamenti del Collaterale degl' 11 Luglio 1634

Ed in fatti chi ha notizia delle coſe del Regno, nel leggere il pezzo del notamento traſcritto nella pag. 46 dell' *alleg. contrar.*, ſcorge di eſſerſi erroneamente traſcritto, nè può cozzare nella maniera, e nelle date de' tempi nel modo come ſta traſcritto.

Non può eſſere, che alli 11 Luglio 1634 aveſſe a relazione del Regg. *Tappia* notato il Collaterale sù la Carta di S. M. delli 11 di Marzo 1634 quello ſoltanto, che ſta traſcritto nella pag. 46 dell' *alleg. contrar.:* altro vi dovette eſſere aggiunto, che ſi è tralaſciato; e ciò quando voglia paſſarſi per buono il traſcritto.

Ecco la carta, o ſia lettera confidenziale del Rè Filippo IV. degl' 11 di Marzo 1634.

Y haviendoſe conſiderado, que de hacer las ventas de lo que ſe diſpuſiere a todas paſſadas, y ſin el pacto de retrovendendo, ſe ſigue el no poderlo redimir mi Regia Corte, hallandoſe con poſſibilidad de hacerlo, ha parecido de mas de lo que en la preinſerta carta os encarga ordenaros, y mandaros, como lo hago, hagais el eſfuerzo poſſible en que las ventas que de aqui adelante ſe hizieren para acudir a los ſoccorros, y proviſiones que haveys de hacer de eſſe Reyno, y complir lo demas que cerca deſto os tengo mandado ſe effectuen con el dicho pacto de retrovendendo, aunque ſe haciendo alguna comodidad mas en el precio, dando para ello la orden conveniente, para que con efecto ſe executen.

PERO' QUANDO MAS NON SE PUEDA RESPECTO SER TAN APRETADAS LAS OCCASIONES EN QUE NOS HALLAMOS SE HARAN LAS DICHAS VENTAS SIN ESTE PACTO, Y A TODAS PASSADAS. DE MADRID A ONZE DE MARZO de 1634. YO EL REY.

E queſta carta, o ſia lettera, fu quella, che diede ſucceſſivamente cauſa, che lo ſteſſo Re Filippo IV. in tempo del Vicerè di Monterey medeſimo a 24 Aprile 1634 nella *pramm. 75 de offic. Proc. Cæſar.*, ſtante colla lettera delli 11 Marzo 1634 haveva dichiarato, di farſi anche vendita ſenza patto di ricompra, aveſſe ordinato nel §. 31 di tal *pram.*, che quelle vendite, che riuſcivano di farſi con tal patto, ſi foſſero in un particolare libro notate.

Item otro libro, donde ſe eſcrivan, y noten todas las ventas hechas, y que ſe hizieren por noſtra regia Corte cum pacto de retrovendendo: del qual dareis cargo all' Avocado, y Procurator Fiſcale, paraque a ſu tiempo acuerde el deſempeno,

no , que ſe haviere de hazer de ellos .

A queſto aggiungaſi ciò, che ſi vuol notato dall'Autore dell' *alleg. contrar.* nel dì 11 Luglio 1634 nel preteſo *Notamento* del Collaterale , di doverſi riſpondere a S. M.

ET NELLI OFFICJ , NON E' STATO MAI SOLITO , VENDERSI CON DETTO PATTO DE RETROVENDENDO , CHE QUANDO SE FACESSERO DE ALTRA MANIERA , NON SE TROVARIA COMPRATORE .

Dalle quali coſe ſi va a conoſcere non eſſer vero l' aſſunto dell' *alleg. contrar.* nella pag. 46 , che nel tempo , che fu ſtipulato l' iſtrumento de' 5 Gennaro 1635 *vigebant* Ordini regali, che non ſi poteſſero far vendite di fondi fiſcali ſenza il patto di ricomprare.

MA a buon conto da tutti queſti monumenti traſcritti nell' *alleg. contrar.* altro non ſi ſcorge , che carteggio ſecreto tra il Re , e'l Vicerè , norme , iſtruzioni non pubblicate; onde entra al propoſito quanto ſi è conſiderato per parte della Città nella di lei *alleg.* nelle pag. 89 90 91.

E poi ſe mai foſſero tali monumenti da riguardarſi , a nulla valgono , perchè il Vicerè aſſeriva in tutti i contratti coſtantemente aver privilegio di procura *ad infraſcripta :* ſi vegga l' *alleg.* della Città pag. 79 e 80.

ED è grazioſo il modo , come nelle pag. 46 47 e 48 dell' *alleg. contrar.* ſi cerca di sfuggire ciò , che dallo ſteſſo Autore ſi porta notato dal Collaterale nel dì 11 Luglio 1634 circa le vendite degli Officj.

Vera natura dell' Officj nel Regno di, moſtrata contro i ſenſi dell' Autore della *contr. alleg.*

Si dice : *ſe il Collaterale fece la diſtinzione tra tutt' i fondi fiſcali , e gli officj , ciò era fondato sù di che gli officj erano vendibili a vita , come di loro natura ; diverſo però ſarebbe ſtato il caſo di una vendita perpetua di due fondi , come erano i due uffizj in queſtione , i quali ſi trasferivano in mani morte , talchè di eſſi non vi era ſperanza nè anche di devoluzione .* Ed a tali ſuoi detti attacca l' Autore della *contrar. alleg.* nella pag. 46. la diſpoſizione della *pramm.* 4 *de feud.*

Indi nella pag. 47 cerca di riſpondere a ciò che il primo Avvocato della Città diſſe ſoltanto in eſclusione della detta *pramm.* 4 , cioè , che in tempo fu emanata la *pramm.* ſuddetta non aveva vigore la Carta regale del 1664 , ch' egli ſi compiace più volte di dire 1666, colla quale furono ugualiati ai feudi gli Officj .

E ſi compiace di riſponder così . — *Ma ciò che importa mai? Il divieto di alienare in mani morte è una ſteſſa ragione per li uffizj , e per i feudi , nè vi era biſogno della Carta reale del 1666. per ciò conoſcerſi .*

Ed

Ed in conferma del ſuo detto s' inoltra nella *pag.* 48, e 49 a dettagliare la natura delli Officj, contraria al comun giudizio de' Giuriſperiti del Regno prima della Carta Regale de' 20 Agoſto 1664, e ſecondo i ſenſi del Fiſcale Galeota nel *reſponſ.* 12 *n.* 91, e del Fiſcale di Andrea nella ſua alleg. per gli Officj, riferita da Ageta a Moles al *tom.* 2 §. 16 *queſt.* 5. dalla *pag.* 299 ſino alla *pag.* 328

Alla infelice adattazione della *pramm.* 4 *de feud.* già dalla Città ſi è riſpoſto nelle *pag.* 70 71 72 73, e 74 della di lei *alleg.*

E ſiccome inſuſſiſtente ſi è dimoſtrata l' adattazione della detta *pramm.*, altretanto inſuſſiſtente è il nuovo raziocinio, che per ſoſtenere una tale infelice adattazione, ſi fa dall' Autore della *contrar. alleg.* ſul colore di riſpondere al primo Avvocato della Città, con ſervirſi de' raziocinj del Fiſcale Galeota, che vuole ripetiti dal Fiſcale di Andrea.

Che *mani morte*, che *officj più ſtretti de' feudi :* nel Regno prima della Carta regale de' 20 Agoſto 1664 qual' era l' opinione coſtante, e ricevuta? Non vuole la Città ripetere i ſentimenti de' primi Feudiſti del Regno rapportati nella *pag.* 72. della di lei *alleg.*

Vera qualità, e natura degl' Officj di Portolano, e di Giuſtiziere della graſſa di Napoli.

La Città vuole, che dichiari queſta verità l' iſteſſa Carta Regale de' 20. Agoſto 1664, inſerita nella *pramm.* 3. *de offic. ad Reg. Majeſt. collation. ſpectantib.*

Muchas perſonas, que han obtenido de mi CONCESSION *de officios, QUE SON DE MI REGALIA, por ſi, ſus herederos, y ſubceſſores EN PERPETUO, y burgenſatico, tienen pretenſion de poderlos vender, y enagenar, en beneficio de de perſona extraña ſin mi regio aſſenſo, y conſentimiento, con pretexto, de que la conceſſion pareze hecha en burgenſatico, y EN PERPETUO, y que aſſi miſmo, no eſten ſujetos a las devoluciones de mi Corona, en los caſos permitidos, por las leyes.*

Dunque prima del 1664 *vigebat* nel Regno per maſſima, che gli Officj conceduti colla clauſola *En perpetuo, no eſten ſujetos alas devoluciones de mi Corona*, ſicchè era tenuta perpetua, ed indevolubile una Conceſſione di Officj fatta a' privati individui colla clauſola *in perpetuum*, lo ſteſſo ſe come ſi foſſe fatta a un Corpo, a un Collegio, che non muore mai : onde in que' tempi riſpetto alli Officj non correva alcuna diſtinzione per le mani morte, come ne' feudi : ed in conſeguenza per rancide erano tenute le idee di *Gioſuè Amicangel.*, e del Fiſcale *Galeota*, ripetite dal Fiſcale d' *Andrea*, mentre il *Galeota* ſcriſſe nel 1643., vale a dire anche prima di venir fuori la riferita Carta Regale nel 1664.

Ed ora s' intendono i ſenſi del Collaterale del dì 11. Luglio 1634, anco nel modo ſi ſuppongono nell' *alleg. contrar. pag.* 46 = *& nelli officj NON E' STATO MAI SOLITO, vendérſi con detto patto de retrovendendo, che quando ſe faceſſero de altra maniera, non ſe retrovaria compratore.*

Ed ora s' intende la forza dell' iſtrumento de' 5. Gennaro 1635, ed il perchè il Regg. Enriquez, il Preſidente Caracciolo, il gran Avvocato Fiſcale Giancamillo Cacace convennero, e ſenſatamente convennero la ceſſione delli Officj *in perpetuum, franca & libera ab omni onere, vinculo, & conditione, IN PLENO DOMINIO, ad habendum, cedens omne ius, nullum jus regiæ Curiæ reſervans*, la ceſſione *ſemper habere ratam, ſemper & in perpetuum de evictione teneri.*

Non vi era neppure il preciſo biſogno nel fiſſo ſiſtema di que' tempi, di ſpiegare *abſque pacto redimendi*, ſe gli Officj conceduti colla ſola clauſola *en perpetuo*, ſi aveva per vero, *no eſten ſujetos alas devoluciones de mi Corona.*

E queſto ſe in que' tempi correva nel Regno per la ſoda opinione de' Giuriſperiti feudiſti, ora nel Regno è ſicuro per Autorità Regale.

Che ſi diſpoſe nella Carta regale de' 20. Agoſto 1664? Si diſpoſe, che non aveſſe luogo tale opinione, ma che gli Officj ſi aveſſero avuti a regolare *ad inſtar* de' feudi.

Ma chi non ſa, che queſta Carta regale non ebbe generalmente luogo per tutti gli Officj; mentre a rappreſentanza del Collaterale ne fu ſoſpeſa l' eſecutoriazione: ed il Rè Carlo II. dichiarò, che non aveſſe luogo per gli Officj acquiſtati a titolo oneroſo.

E con quale altro titolo ha la Città acquiſtata la Portolania, e 'l Giuſtizierato della graſſa? Titolo oneroſo, e che titolo oneroſo? di un milione duecento ſeſſantuno mila duecento cinquanta docati, oltre gli altri lucri, che ci ha fatti la regia Corte nell' ultima ricompra della impoſizione.

Sicchè ſi riſerbi l' Autore della *contrar. alleg.* tutte le notizie, monumenti, e carte a ſuo piacere aſſerite, che a nulla per giuſtizia debbono valere nella preſente cauſa, mentre ſi deve ſtare nella deciſione della medeſima al diſpoſto dal Re Carlo II.

E pure, Dio buono, di tanto non è neceſſario: Mi ſi dica di quali Officj parla il Re Filippo IV nella carta del 1664? Parla degli Officj *QUE han obtenido DE MI CONCESSION de officios, que ſon de mi Regalia.*

Y porque MI REGAL INTENCION iamas fue &c. Dunque par-

parla il Re Filippo IV. delli Officj da lui immediatamente conceduti, e di sua regalia: E non ha dimostrato la Città nella sua *alleg.*, che tra gli Officj immediatamente riserbati alla Regalia, ed immediata providenza del Re non si nota nella *pramm. 2. de offic. ad reg. Majest. collat. spectant.*, (ove una tal riserba, e distinzione minutamente si fa) il Giustizierato della grassa, e la Portolania di terra di Napoli? (*pag. 73. alleg.* della Città:) E non ha dimostrato la Città nel *luogo cit.*, che tali due Officj simile riserba alla potestà immediata della Persona del Sovrano per la loro qualità non meritavano?

Il termine non è compilato sull' azione di patto insito, ma sul supposto di patto convenuto, e dichiarato.

E Pure dopo tante evidenze ha spirito l' Autore della *contrar. alleg.* nella *pag. 50.* di asserire, ma col merito di sole parole, *essere stata massima costante, e fondamentale del Regno nostro, che le regalie non sono alienabili altrimenti, che col patto insito di ricomprare*, e cita coll' autorità istessa delle sue sole parole un pezzo di antichità de' 10 Giugno 1633.

Questo già si vede da per se stesso, che niente ha che fare nella causa presente, anco per la natura dello stesso giudizio compilato: e per aver detto il Vicerè di contrarre, e convenire in tutti gl' istrumenti come Procuratore con Privilegio di procura *ad infrascripta*, e per aver la regia Corte ratificato col fatto, e per avere la stessa regia Corte, anzi lo stesso amabilissimo nostro presente Sovrano, ed il suo degnissimo Avvocato Fiscale fatto uso delli stessi istrumenti formati dal Vicerè Monterey: come ha dimostrato la Città nell' intiero *Cap. V.* dalla sua *alleg. pag. 84.*, e nelle *pag. 112. e 113.*

Ma si ricreda l' Autore della *contrar. alleg.*, che molto va errato nelle sue idee: legga Einnecio *lib. 1. cap. 3. §. 12. ad Grotium*, ove in punto parla del Regno di Napoli; legga Montano *de regal.* nella *quæst. 5. n. 29.* e nella *l. imperialem §. præterea ducatus n. 56*, Camerario *in repetit. leg. imperialem de prohib. feud. alien. lit. A pag. 71.*, Gianvincenzo d'Anna nell' *alleg. 69 n. 6*, il Regg. Galeota nel *respons. fiscal. 23 n. 224, & 229;* legga Camillo de Curte *in diverf. jur. feud. cap. 3. n. 22.;* legga gli esempi, che ne porta Freccia *de subfeud. lib. 2. quæst. 33 n. 3;* legga il Consiglier Rocco *de offic. rubr. 8 n. 206.;* legga il Presidente di Stefano nella Ragion Pastorale *cap. 29. n. 33.*

E potrebbe bastare all' Autore della *contrar. alleg.* e la Carta regale delli 11 Marzo 1634, e la *pramm. 75. §. 81. de offic. proc. Cæsar.*, dalla quale si rileva, che si facevano

 no

no vendite, e col patto di ricomprare, e ſenza dalla regia Corte, e che quelle, che ſi facevano col patto di ricomprare doveano notarſi in un libro a ciò deſtinato; lo che non ſarebbe ſtato neceſſario, ſe nel Regno aveſſe avuto luogo il patto inſito, poichè queſto abbracciava indifferentemente tutte le alienazioni, che faceva generalmente la regia Corte.

Si enuclea il vero della *deciſ.* 105 del *Preſident. de Franch.*

SPiritoſo è poi l'uſo, che ſi fa nell' *alleg. contrar. pag.* 52, e 53. della *deciſ.* 105. del Preſidente de Franch.

Quale fu il punto di quella deciſione? Lo dice lo ſteſſo Preſidente de Franchis nel principio, *dum prætenderetur per regium Fiſcum, quod eodem die fuit factum pactum de retrovendendo, ſuper hoc pacto non eſt impetratus aſſenſus*: Dunque *eodem die fuit factum pactum de retrovendendo?*

Lo ſpiega meglio il de Luca nell' *oſſerv. n.* 1. *dimicare inter ſe videntur deciſiones Domini mei, & Regentis Reverteri in propoſita controverſia, utrum contractus venditionis feudi valeat cum aſſenſu factus, ſi in eo non ſit facta mentio pacti de retrovendendo in continenti appoſiti, & AFFIRMATIVE judicavit regia Camera.*

Sicchè il dubbio fu, ſe non eſſendoſi appoſto nel contratto *in prima primi* il patto di retrovendere, ma aggiunto *in continenti*, e l'aſſenſo eſſendoſi interpoſto a tenore del contratto *in primo primi*, il contratto valeſſe.

Tanto ciò vero, che dalle ragioni addotte in favore della deciſione porta il de Luca, *ſuaderi poteſt validitas venditionis in eo, quod pactum de retrovendendo ADVENIENS non poteſt dare legem contractui perfecto, & abſoluto, neque novam formam ei imprimere*: e indi ſoggiunge, *valere contractum principalem, PACTUM AUTEM VITIARI.*

Sicchè ſecondo i ſenſi legali, e di giuſtizia dopo perfezionati i contratti col Vicerè non ſi poteva fare aggiungere *pactum de retrovendendo*, contenuto nella lettera de' 2. Marzo 1635., e perciò *vitiari*, tanto più, che il Re per mezzo del ſuo Vicerè era il contraente.

Si dimoſtra l'uſo, che contro la legge ſi fa dall' Autore della *contr. allegaz.* delle parole *ſemper*, *in perpetuum*, *nullum jus regiæ Curiæ reſervans.*

MA ecco, che l'Autore della *contrar. alleg.* dalla *pag.* 53. fino alla 55. s'ingegna di fare la gloſſa alla lettera dell' iſtrumento de' 5. Gennaro 1635: Biſogna compatirlo, tiene mala cauſa, conoſce molto bene, che l'allegato da lui fin' ora è inſuſſiſtente, onde cerca d'appigliarſi ad ogni filo: ma il filo ſi rompe con facilità.

Dice egli, che il cardine di quell' iſtromento conſiſte nel convenirſi così la Conceſſione, *in perpetuum dedit . . libera ab omni onere . . . tranſeant IN PLENO DOMINIO . . . cedens omne jus . . . nullum jus regiæ Curiæ reſervans . . . ſemper & in per-*

perpetuum defendere, le quali espressioni non contengono almeno literalmente una deroga al patto di ricomprare.

Anzi aggiunge, che queste *espressioni non sono ne anche equivalenti* ad escludere il patto di ricomprare.

Corrobora i suoi detti così: *Antonio Capece* parla della espressione *TRANSFERENTES OMNE JUS, NULLUM JUS RESERVANTES*, e che dice egli mai? Dice che son queste *espressioni DI FORMOLARIO, ma che non perciò devono prendersi in tutta la lor forza*. Eccone le parole, *in versiculo* trasferentes *fol.* 134. *Et ista nota, quoniam videtur QUASI DE FORMA PRIVILEGIORUM REGNI SICILIÆ, ut ponatur* transferentes omnem actionem utilem, & directam &c. *Immo subiungitur*, nihil nobis reservantes, excepto &c.; *ut secundum ista omnia Regni feuda sint non habentia propriam naturam*.

Antonio Capece per altro parla della espressione *transferentes omnem actionem utilem, & directam*, che per legge porta qualche cosa di meno: e parla ancora dell' espressione *nihil nobis reservantes*.

Ma dove è, che dice, che tali espressioni siano *di formolario, e non devono prendersi in tutta la lora forza*?

Anzi tanto è vero, che nol dice, che fonda *videtur quasi DE FORMA privilegiorum Regni Siciliæ*; e partorire l'effetto, che *secundum ista omnia Regni feuda sunt non habentia propriam naturam*.

Ora il dirsi *videtur de forma privilegiorum Regni Siciliæ*, è tanto lontano dal *formolario*, quanto il *Terziario* dal *Breviario*.

Il *formolario* ognun sa, che significa quel solito antico complesso di clausole, che le Cancellerie regali soglion mettere ne' Privilegj, Diplomi, ed Assensi; le quali comechè si mettono *de stilo* della Cancellaria dagli Officiali; non facendo gli Officiali, che copiarle, si dice *formolario*.

Essere *de forma privilegii, vel assensus*, è tutto diverso, ed è la forza, l'essenza, ed il principal disposto del Diploma, dell'Assenso, e del Privilegio: ed in fatti dice *Capece*, che tali espressioni operino tanto, che li feudi di quel Regno non abbiano *propriam naturam feudi*: come ancora ogn' un sa ciò essere tanto vantaggio di quella Popolazione.

Meriterebbe in vero seria correzione colui, che ha suggerito questo *pezzo d' antichità* all' Autore della *contr. alleg.*

Oltredichè il caso presente non si raggira sù di un Privilegio, sù di un Assenso, sù di un Diploma scappato dalle mani degli Officiali della Cancelleria, si tratta di un pubblico, solenne, giurato istromento: fatto con tanta solleni-

tà, con tanto preventivo esame, e trattato, e coll' intervento di tanti Supremi Ministri.

Indi si porta l' Autore della *contr. alleg.* alla espressione *semper, & in perpetuum*, e si avvale della consulta. 32. di *Capycelatr.*, e ne cita le parole del n. 28.

Oh Dio, e che ha che fare la quistione, che maneggia il *Capycelatro*, se la semplice proibizione di alienare per le sole parole *semper & in perpetuum* induca fedecommesso, qualora la disposizione testamentaria fedecommesso non contenga, che ha che fare (ripeto) col contratto *inter vivos* translativo di dominio, che per dichiararsi di non essere tal dominio risolvibile, come lo sarebbe per il patto di retrovendere, se ci sono apposte nel contratto di cessione, rinuncia, e donazione le parole *semper, & in perpetuum* sì nella translazione della roba, come nell' evizione.

E così non è necessario prendersi la pena di rispondere alle parole trascritte nella pag. 55. dell' *alleg. contr. di Antunez Portugal*, le quali allo stesso conducono, sebbene il luogo addotto non sia citato a dovere, e che ne fa dubitare il vedersi mentovato *Cujacio*, col quale autorevole Scrittore, chi ha avute per le mani l'opere di *Antunez*, vede non avervi avuto costui mai conoscenza.

E della forza del convenuto di essersi trasferiti gli Officj nel detto contratto *in perpetuum, IN PLENO DOMINIO, ad habendum* l'Autore della *contr. alleg.* se ne passa per sopra. Di grazia unisca egli le cose, facci un complesso della scrittura, e de' fatti, e non vada a caso spiluzzicando.

Parla da se solo nelle pag. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. e 65. l' Autore della *contr. alleg.*, facendo de' suoi particolari raziocinj alieni dal fatto, altrettanto dalle leggi, e dalle sode massime de' Feudisti del Regno, con tirare delle illazioni, e conseguenze su de' suoi *Ruderi*, e *Monumenti* di sopra addotti: onde non occorre di ripetere le risposte già di sopra portate; e dall' *alleg.* della Città, già preventivamente data alla luce, da per se lo scritto nelle dette pagine si scorge insussistente.

Soltanto di alcune cose, che guidato dal suo talento va gittando nelle dette *pagine*, bisogna farne parola a' saviissimi Giudici, perchè non cadano nel facile equivoco, che dal non essersi avvertite, s' intendano accettate.

La lite nel 1768. non fu mossa dalla Città.

In fatti nella pag. 61. dice, che *i Deputati con calore ed arte avevano* procurato mezzi per crescere la rendita della Bortolania. Questa proposizione non si può passare, e se ne dimostrerà il vero nella risposta al §. 3.

In-

Indi nella pag. 62. si dice, *che se poi nel* 1620. *il Sovrano disposo, che le Universita tutte potessero acquistare le Portolanie, le quali non si trovassero concedute, fu ciò appunto, perchè si considerò, che non vi fosse arma più adatta a tormentare i Cittadini in mano de' Baroni, quanto sì fatta giuridizione.*

Sarebbe questo un bel prezzo d'istoria, se non venisse smentito dall' autorità degli Scrittori.

Si diedero le Portolanie alle Università del Regno per le angarie si facevano dagl' Officiali, e Condottori regi.

Nel 1620 si prese l' anzidetta risoluzione, ma non dal *Sovrano*, ma sibbene dalla Regia Camera. Ed ad istanza di quali Università? Non già delle Università la Portolania delle quali o era infeudata al Barone, o all' Università; ma ad istanza di quelle Università, nelle quali Terre la Portolania era nelle mani della regia Corte.

E perchè ne procedeva la regia Corte ogni anno alli affitti di tali Portolanie per que' luoghi nelli quali erano nelle di lei mani, *REGIA CAMERA ad evitandam vexationem Populorum, quæ ORIEBATUR EX LOCATIONE jurium Portulaniæ per terram, consuluit imponi grana* 12. *pro quolibet foculari, EXCEPTIS LOCIS IMMUNIBUS, VEL IN QUIBUS DICTA JURA ERANT CONCESSA BARONIBUS, VEL EISDEM UNIVERSITATIBUS*: come si raccoglie dall' *alleg.* della Città per le autorità di *Galeota*, e di *Maradei*: pag. 73. e 74.

Sicchè non fu *respective* a' Baroni, fu *respective* a' Conduttori della regia Corte, e queste maledette vessazioni, che da costoro nascevano anche in questa Città di Napoli, o dagli Officiali regi, allora che si esercitava la Portolania, e 'l Giustierato della grassa in Demanio, furon causa, che la Città nel fare nel 1635. il donativo di un milione, avesse domandata la concessione di tali Offici, e così ne risultò, che la Città donò il milione *in considerazione* di tal grazia, ed il Vicerè all' incontro le concedette li Offici *attento dicto servitio &c. & pro adimplendo conditiones in conclusione adiectas*: *Cap. IV. dell' alleg.* della Città *pag.* 81. 82. *e* 83.

Nella pag. 64. ha il coraggio l' Autore della *contrar. alleg.* di asserire, *che la guerra, la quale bolliva in Italia nel* 1629., *era da gran pezzo supita nel* 1634.

La guerra del 1629 non bolli maggiormente, che nel 1634

Gli risponda per parte della Città il *Muratori* ne' suoi *annali d' Italia* al tom. 15. dell' edizione di Napoli del 1758. pag. 257. 258., e 259.

Gli risponda l' Autore della *storia Civile* al tom. 4. dell' edizione di Palmyra del 1763. pag. 354.: ecco dopo l' epoca del 1633. come la discorre tale Scrittore dell' accaduto per tutto l' anno 1634.

Giun-

Giunſe intanto in Milano il Cardinal Infante con titolo di Generaliſſimo di tutte le armi della Corona, eſſendoſegli dato per Conſigliere D. Girolamo Caraffa Principe di Montenegro, al quale, morto in Milano, fu ſoſtituito dal Re Fra Lelio Brancaccio, che immantenente ſi conduſſe a Milano, alla qual volta il Vicerè ſpedì ſubito D. Gaſpare d' Azevedo Capitan delle ſue Guardie a paſſar con l' Infante i dovuti uffizj, e nel meſe di Maggio DEL SEGUENTE ANNO 1634. glimandò ſoccorſi tali, che non furono veduti più potenti uſcire dal Regno; poichè vi ſpedì ſei mila fanti, de' quali n' erano mille Spagnuoli del Reggimento di Napoli, ſotto il comando di D. Pietro Giron: gli altri erano Napoletani, comandati da' Maeſtri di Campo Principe di S. Severo, e D. Pietro di Cardenes.

Il Marcheſe di Tarazena Conte d' Ajala guidava mille cavalli ed era Capo di tutto queſto potentiſſimo ſoccorſo; che fece riſolvere il Cardinale di paſſare in Germania, dove avendo unito le forze della Corona con quelle del Re d' Ungheria, e del Duca Carlo di Lorena, diede ſotto Norlinghen quella famoſa battaglia, nella quale diſſipò l' eſercito Suedeſe con morte di otto mila perſone, e prigionia di quattro mila, oltre l' acquiſto di 80. pezzi di artiglieria, e di ducento inſegne.

Vittoria della quale ogni anno aggli otto di Settembre ſi celebra anniverſario, come quella, che preſervò il reſto dell' Alemagna dall' ereſie, e dal invaſioni de' Suedeſi, e cangionò poco da poi all' armi Cattoliche l' acquiſto di Ratisbona.

Ma non finirono quì i ſoccorſi: altri maggiori ſe ne cercavano dal Regno per la cuſtodia dello Stato di Milano, minacciato dall' arme del Re di Francia.

Biſognò prima, che il Vicerè provvedeſſe di diece groſſi Vaſcelli il Marcheſe di S. Croce Luogotenente Generale del mare, con 2200. Napoletani, e molte proviſſioni, ſpediti ſotto il comando dell' Ammiraglio D. Franceſco Imperiale, e di diciotto Galee con due mila Spagnuoli, e mille e trecento Napoletani comandati da' Maeſtri di Campo Gaſpare d' Azevedo e D. Carlo della Gatta; E NEL SEGUENTE ANNO 1635. &c.

SI Scrive nella pag. 65. dell' alleg. contrar., *non è un' accettazione manifeſta della legge del Re lo ſtrumento di Decembre 1635., dove ſi enunziò la ratifica venuta di Spagna*; (intende della lettera de' 2. Marzo 1635.) *e ſi diſſe inſerirſi nello ſtrumento? Che ne vuol di più l' Avverſario?*

Di nuovo ſi enucleano le parole *mediantibus litteris contenute* nell' iſtromento de' 12 Decembre 1635

Bravo: *che ne vuol di più?* Ne vuol tanto, che ognun crede, che queſto iſtrumento facci il maggior nerbo per la difeſa della Città; tanto vero che dimoſtra, che altre

vere Carte regali, confermative all' intutto dell' istrumento de' 20 Marzo 1635, sopravennero da Spagna; e così si venne all' esecuzione del rimanente del donativo dopo più mesi, col darsi *in solutum* l' altra imposizione del carlino a staro sù l' oglio: *alleg.* della Città *pag.* 21 22 e 23

Si soggiunge niente di meno dall' Autore della contrar. alleg., *che se alla Città non fosse piaciuta la Carta reale* (intende la lettera de' 2 Marzo 1635,) *non si sarebbe reclamato?*

Se si vuole stare all' espresso nell' istrumento de' 12 Dicembre 1635 delle altre nuove Lettere regali sopravvenute, confermative dell' istrumento de' 20 Marzo 1635, che non è già quel *tengo por bien de confermar* della lettera in data de' 2 Marzo 1635, vale a dire prima, che l' istrumento de' 20 Marzo si fosse rogato; certamente che la Città alla lettera di Filippo IV, scritta sù di un rapporto del Vicerè, ottenne dalla Regal Clemenza il dovuto riparo.

La Città non poteva, nè doveva reclamare per la lettera di Filippo IV de' 2 Marzo 1635

In altro caso la Città come poteva riclamare, e chi la metteva in questa necessità, ed in questo lume; quando il Fisco non ha fatto pruova d' avercela il Vicerè comunicata, il qual Vicerè come non disse il vero al Sovrano, così ben potè nascondere il vero alla Città, quando l' anzidetta lettera non fu legalmente prodotta nel Regno, non fu esecutoriata, non fu registrata nel pubblico regale Archivio della regal Cancellaria: quando l' assenso, e beneplacito si era desiderato *a maggior cautela*: quando dell' assenso, beneplacito, e ratifica se n' era semplicemente caricato il Vicerè, il quale *promisit curare*; e non già si era apposto per condizione intrinseca per la validità del contratto, sicchè si fosse detto *salvo assensu impetrando*, *vel salva ratificatione impetranda*.

Così che il reclamare la Città sarebbe stato a lei dannoso, nocivo, e pregiudiziale: sarebbe stato un passo lesivo di una povera Università, e sopratutto inutile, come riuscì a Tommaso Caraffa la sua Ambasceria, ordinata per illuminare il Re, che delli milioni sborsati da questo Pubblico n' era andata *buona parte a colare*, *non già nella Cassa del Re*, *ma nell' altrui borse . . . . onde fu risoluto spedire al Re D. Tommaso Caraffa Vescovo della Volturara, perchè avesse di tante miserie, ed afflizioni compassione, e vi desse conforto; ma queste missioni, per li bisogni urgenti, che tuttavia crescevano, riuscivano tutte vane, ed inutili*, asso scrivere dell' Autore della *Storia Civile dict. tom.* 4. *pag.* 356.

Ca-

CAloroſo l' Autore della *contr. alleg.* ſi porta nelle pag. 67 68. 69 70. e 71 a ſcontorcere la Grazia dell' Imperatore Carlo VI. del 1714, ch' egli chiama del 1720.

Si rigettano le dicerie contrarie intorno la Grazia del 1714

Dice, che quando *ſi accorda conferma, con qualunque clauſola ciò ſi faccia, ſempre la conferma è relativa al confermato, nè alcuna coſa di nuovo alla qualità della prima conceſſione ſi aggiunge:* e ſi avvale del *reſponſ. fiſc.* 12 di *Galeot. n.* 831, ove l' Autore ſcrive, *adeſt verbum* confirmamus, *quo caſu ſemper attenditur primæva natura, cum jus novum non tribuat . . . . & ſic ſtante verbo* confirmamus *nihil operantur verba ſequentia*, damus, donamus, de novo concedimus.

La maſſima non è comune: Marcello Mauro *alleg.* 40. *n.* 2. ſcrive l' oppoſto: *quo fiet, ut hoc ſecundum privilegium licet confirmet, quia tamen DE NOVO addit, novum cenſebitur privilegium, per text. in l. Tribunus §. fin. D. de militar. teſtam. tenet Alexander, qui de privilegio loquitur conſ.* 151 *in princip.; & eſt quidem ſic tenendum, nam fuiſſet vanum eumdem Regem, qui conceſſerat, velle tantum confirmare conceſſa per ipſum*, CUM CONFIRMATIO ALIQUA, NEDUM IN PERSONA EJUSDEM CONCEDENTIS NECESSARIA NON ERAT, VERUM NEC IN SUCCESSORE REGIS.

Ma dopo l' *Iſernia*, e l' *Camerario* diſtingue bene l' aſſunto il Conſiglier Giorgio citato nell'*alleg.* della Città pag. 109, quando il Vaſſallo ſupplica il Principe *tantum pro confirmatione*, allora la parola *confirmamus* appoſta nel Diploma aſſorbiſce l' altra *& de novo concedimus*, e fa, che queſta ſeconda niente opera di più.

Se però il Vaſſallo ha ſupplicato il Principe *de confirmatione & de nova conceſſione*, allora operano ed il *confirmamus*, *& de novo concedimus* diſtintamente, e s' intende, che il Principe abbia conceduta *& confirmationem, & novam conceſſionem*.

Ora ſi da per valida la Conceſſione, ora s' impugna, ſi da da ſe per vinto l' Autore della *contrar. allegaz.*

RIpiglia l'Autore della *contr. alleg.*, *ora non è, che ſi dubiti della validità della conceſſione de' due uffici . . onde ſia neceſſario ricorrere a nuovo titolo, anzi per effetto della ſteſſa conceſſione, pretende il Fiſco la facoltà di ricomprare.*

Anzi replica la Città è troppo neceſſario, e giuſto il ricorrere alla Grazia: mentre volendoſi contro il giuſto impugnare la Conceſſione fatta alla Città a titolo oneroſo delli due Officj *in perpetuum, franca, & libera ab omni onere, vinculo, & conditione aliqua, IN PLENO DOMINIO, ad habendum, cedens omne jus, nullum jus regiæ Curiæ reſervans, ceſſionem, & renunciationem ſemper habere ratam, ſemper, &*

& in perpetuum de evictione tuteri, & absque pacto redimendi, con attaccarsi la facoltà del Vicerè, con sognarsi incapacità del Concessionario come *mano morta*, con dirsi ratifica de' due Marzo del 1635 col patto di ricomprare, con sostenersi la necessità di apporvisi tal patto con quelli Ruderi, e Pezzi di Antichità citati nell' *alleg. contr.*, adducendosi una nuova Concessione del Sovrano nel 1714 alla Universtità di Napoli, e senza tal patto di ricompra, cessa ogni contesa, cessa ogni affanno; che con tanto stento si ha dato l' Autore della *contr. alleg.*, ed è molto la differenza tra l' acquisto del dominio di una cosa non risolvibile, e risolvibile.

Si fa carico nel suo interno di tutto ciò l'Autore della *contr. alleg.* e nella pag. 71 di proprio talento, e colla sua sola autorità avverte, *che la parola quatenus, non è diversa sovente della parola quomodo, tal che se l' Imperatore confermò quatenus in possessione extiterunt, vuol dire, che confermò alla Città li due uffizj nello stesso modo, che posseduto aveva, e stava possedendo, che se possedeva col patto di ricompra, collo stesso patto dovea continuare a possedere.* Ma poteva benignarsi di soggiugnere filando lo stesso argomento, è se aveva posseduto, e stava possedendo senza patto di ricomprare, (come in fatti era, ed è: *alleg.* della Città pag. 110.) così colla stessa libertà, e pieno dominio, non già risolvibile, doveva continuare a possedere.

Dispunzione delle parole *quatenus*, e *quomodo*.

Chi però ha rivelato all' Autore della *contr. allegaz.*, che la parola *quatenus* sia lo stesso, che la parola *quomodo*.

Nel parlarsi la causa in Ruota per la Città, la parola *quatenus* i due rispettabilissimi Signori Avvocati Fiscali vollero, che significasse lo stesso *eo modo, & forma, pro ut*, al che si è risposto nell' *alleg.* della Città *pag.* 110.

Ora l' Autore dell' *alleg. contrar.* avverte, che il *quatenus* vale lo stesso, che *quomodo*: almeno i degnissimi Fiscali si servirono di parole solite ne' Diplomi della Cancellaria del Principe, sebbene non confacenti al proposito; ma questo *quomodo* della *contr. alleg.* non vi è verso da spiegarsi, nè di applicarsi al fatto.

Si rigettano le imprese contrarie, che se mai succedesse la ricompra, la Regia Corte solo dovrebbe pagare alla Città quel tanto, per cui stavano gl' Uffici impegnati.

Ed eccoci al §. 2 della *contr. alleg.*

Propone l' Autore della stessa, di voler rispondere a ciò, che si dimostra per parte della Città: *che se il Re vuol ricomprare, deve restituire quel milione, che la Città sborzò in beneficio* (ma la Città dice *servizio*) *di Filippo IV. con ogni aumento, che ne pervenne.*

A far ciò pianta, che *per provarsi il contratto correspettivo, sarebbe stato d' uopo, che la concessione degl' ufizj, e la do-*

nazione del milione foſſero ſtate fatte collo ſteſſo ſtrumento, per mezzo dello ſteſſo Notajo, ed avanti gli ſteſſi teſtimonj; le quali coſe formano le caratteriſtiche di un contratto correſpettivo: e ſacrifica sù di ciò il povero *Menoch. de præſumpt. lib.* 6 *præſumpt.* 12.

Sequita a dire, che *tutto diverſo è il caſo noſtro. Una diſtanza di quaſi tre meſi intercede fra un contratto, e l' altro, ſon fatti da diverſo Notajo, ed avanti diverſe perſone.*

Si parla circa la correſpettività de' contratti, e ſe la Città *alias non fuiſſet donatura.*

Nuova ſcoverta in vero: i DD. finora ci hanno inſegnato, che gl' atti correſpettivi non ſi miſurano dall' unità dell' atto, nè dalla vicinanza de' tempi, (e quando l' *Autore* della *contr. alleg.* ſtabiliva l' unità dell' atto, non occorreva diceſſe *per mezzo dello ſteſſo Notajo, ed avanti gli ſteſſi teſtimonj*) ma dalla correlazione degl' atti, che *unus ſine alio factus non fuiſſet*; o che le correlative, e correſpettive convenzioni ſi contengano in un iſtromento iſteſſo, o che ſi contengano in iſtrumenti diverſi.

Anzi propriamente nelli diverſi e diſtinti atti, e contratti, ancorchè fatti per diverſi Notai, ed avanti diverſi teſtimonj li DD. l' adattano.

Leggaſi la *pag.* 101 e 102 dell' *alleg.* della Città.

Nè ſe ne apparta il povero *Menoch.*, citato anco dalla Città.

Anzi dalla pluralità degl' atti, diverſità de' contratti, e differenza de' tempi naſce appunto la penetrazione della correſpettività, e non già dall' eſſere i patti *in unico contractu*, mentre allora la coſa è facile.

E naſce ancora, di doverſi ſtare a penetrare della correſpettività, quando ne' contratti non ſi foſſero i contraenti ſpiegati in maniera, che le loro iſteſſe volontà ne daſſero una certezza; mancando queſta, allora ſi ricorre alla vicinanza, o diſtanza dell' atto, ch' è una delle più fievoli congetture.

Fondata la ſua nuova ſcuola l' Autore dell' *alleg. contr.*, ſalta a dire, che per conoſcere ſe la regia Corte, ricomprando gli Officj, foſſe tenuta a reſtituire il milione, ſi ha da indagare, *ſe la Città avrebbe fatto il donativo, anche ſenza la conceſſione de' due ufizj, alias non datura, ovvero ſe dimandò gli ſteſſi due ufizj, alias quoque donatura.*

Si poteva ſpiegare in due parole co' termini de' legali, *nam aliter non contraxiſſet, nec promiſiſſet, SI AB ALIO QUOQUE NON FUERIT PROMISSUM.*

E riſolvendoſi ſpiritoſamente ſcrive, *queſta quiſtione di fatto però, è troppo facile il riſolverla, giacchè niuno ſarà cotanto ardito di aſſerire, che la Città avrebbe ricuſato, o potuto ricuſare di fare il donativo, ſe i due ufizj non ſe le foſſero conceduti.*

Que-

Questo è voler uscire dal proposito, e dal fatto.

La causa è ne' termini di giustizia, ed il Re per sua clemenza così vuole, che si esamini.

La Città pone avanti gl' occhi de' suoi piissimi Giudici i fatti, ed essi ne conosceranno il vero.

I. Le troppo note grazie trascritte nelle *pag.* 54 e 55, 75 *in fine*, 121, *& a t.* dell' *alleg.* della Città, che fecero sentenziare al Collaterale presso il *Regg.* Salernitano, *in donando POTUERUNT apponere LEGEM, quam VOLUERUNT . . . . . istud Regnum dum donavit, NOLUIT SIMPLICITER DONARE.*

II. Quanto accadde dal mese di Settembre 1634 per tutto li 9 Dicembre 1634: e da questo giorno fino alli 31 Dicembre 1634, che uscì fuori il dispaccio, in cui si spiegò: *HA VENIDO EN LO QUE SE LE HA PEDIDO, y ordena se le entreguen a esta fidelissima Ciudad los dichos Oficios, y Gavela, libres de quelquier peso, y sin pacto de retrovendendo, conforme las istruciones, Y CON LAS CONDICIONES,* (si noti) *QUE SE HAN AJUSTADO.*

III. La conclusione de' Deputati delle Piazze: *e questo servizio fatto alla M. S. per la somma di un milione . . . . L' HANNO CONCLUSO, AVENDO AVUTO MIRA, E CONSIDERAZIONE ALLA GRAZIA, si è degnata concedere IN NOME DI S. M. A QUESTA FEDELISSIMA CITTA DELL' OFFICIO . . . .*

IV. che nel darsi *in solutum* le due imposizioni prima sù de' commestibili, indi sull' oglio, espressamente si disse di farsi tal dazione *in solutum* alla regia Corte, *stante cessione dictorum Officiorum a dicta Catholica Majestate, mediante Excellentia sua, facta in beneficium fidelissimæ Civitatis.*

V. Il gran tempo, che passò tra la dazione *in solutum* dell' imposizione sù de' commestibili, e la dazione *in solutum* dell' imposizione sull' oglio: *pag.* 22. *&* 23. dell' *alleg.* della Città.

VI. che il Vicerè istesso per parte della regia Corte nell' istromento de' 5. Gennaro e de' 20. Marzo 1635., chiaramente si spiegò di concedere gl'Offici per il milione donato dalla Città, *attendens servitium prædictum, attento dicto servitio millia millium:* altrimenti non faceva al certo simile Concessione.

A questi lumi risolvano i Giudici, se la Città *alias esset donatura*, nel mentre la Città istessa si mette in un profondo silenzio, e così dopo le cose allegate, e rimissione a Sapientissimi Giudici risponde a' detti dell' *alleg. contr.*

Per

Le Piazze, i Deputati vollero il perpetuo imperdibile acquiſto dell' Officj alla Città.

PEr ciò, che ſi ſcrive nella *pag.* 75. dell' *alleg. contr.*, ſappiaſi per vero fatto, che in tutte le concluſioni delle quattro Piazze, che s' inſeriſcono nell' iſtromento de' 20. Marzo 1635, ſi incaricò a' Deputati eliggendi, di ſupplicare *di tutte quelle grazie ſaranno neceſſarie*, così Portanova *fol.* 80. *vol.* 1. *che gl' infraſcritti Deputati ſupplichino a S. M. di quelle grazie, che li pareranno PIU' NECESSARIE per ſervizio di queſta Città, e del Pubblico*, così Porto *fol.* 84. *a t.* & 85. *vol.* 1: così Piazza del Popolo, *diſcorrano, trattino, riſolvano, e conchiudano intorno a queſto particolare quel, che meglio giudicheranno doverſi diſcorrere, TRATTARE, riſolvere, e concbiudere*, *fol.* 83. *vol.* 1.

La Piazza di Montagna ſtimò meglio di ſpecificare la richieſta della grazia delli Officj, e di domandarſi ancora altre grazie: ſi è la concluſione traſcritta nell' *alleg. contr. pag.* 76.

E con ciò ſi eſclude il detto nella *pag.* 77. dell'*alleg. contr.*, e ſi tocca con mani, che i Deputati delle Piazze ebbero per effetto del loro carico a fare di neceſſità la concluſione *in illo modo*.

E fu queſta concluſione tal quale accolta dal Vicerè, e dal *Collaterale* nel darvi l' aſſenſo.

Ma ſtiaſi a' termini del Diſpaccio -- *y con las CONDICIONES, que ſe han ajuſtado*.

E la convenzione dell' iſtromento de' 5. Gennaro 1635, che altro riſuona?

E l' iſtrumenti de' 20. Marzo, e de' 12. Dicembre 1635, che altro additano?

Le grazie de' Sovrani *ob merita & ſervitia* ſono ſoggette ad evizione, ed è obbligato il Principe *ex juſtitia* mantenerle.

NEll' iſteſſa *pag.* 77. dell' *alleg. contr.* poi ſi legge, *tutto il fin qui detto, più chiaramente ſi fa manifeſto dalla coſtante diſciplina del Regno, colla quale non mai le grazie de' Sovrani etiam ob merita, & ſervitia furono conſiderate come correſpettive, ed antidorali*, e ſi fonda ſopra alcune parole di *Antunez*: traſcritte nelle *pag.* 78. & 79 dell'*alleg. contr.*

E ſe ne ricavano due articoli *an ob ſervitia, & merita cogatur Princeps ad remunerandum: an Princeps teneatur de evictione de donatione facta ob merita, & ſervitia*.

Or ſi vegga quanto fuori ſtrada ſi vuole sbalzare la cauſa.

E pure in ciò ſi abbaglia l' Autore della *contr. alleg.*, poichè baſta leggere la *deciſ.* 6. del Supre. Conſigl. d'Italia del Regg. Tappia, ove ſolennemente fu deciſo *teneri Principem ad remunerationem ſervitiorum præſtitorum*, ed eſſerne di tal donazione tenuto al mantenimento, non potendola rivocare, e di più all' evizione ancora, con abbatterſi in tal deciſione con ſodi principj tutt' i legoleici raziocinj riferiti nell' *alleg.*

con-

contr., come proprj dell' *Antunnez:* E se non fosse imminente la decisione della causa, si dovrebbe tal decisione quì intieramente trascrivere, per farsi conoscere quanto si vada lontano da principj del dritto, ma particolarmente si possono leggere li *num.* 27. e 34.

Accompagna il Regg. *Tapp.* il *Cutellio tom.*1. *de donat. disc.*2. partic. 13. *n.* 19.. *& signanter n.* 21.

Ideo firmatum fuit in dicta decisione (parla della *decis. 6. di Tappia*) *per supremum Italiæ Consilium, quod JURE OPTIMO fuisset per hæredes ipsius magni Capitanei PETITA EVICTIO bonorum, EI DONATORUM IN REMUNERATIONEM SERVITIORUM.*

E sono notabili le parole dell' *Antunnez* nel *luog. cit.* nell' *alleg. contr.*, e propriamente al *n.*60 *cum seqq.:* egli considera per appunto = *recte dicendum est Principem tueri debere donationem, quam fecit in remunerationem servitiorum.*

Indi viene particolarmente a considerare, quando l' evizione (com' è il caso presente) nasce per fatto del Principe donante nella donazione fatta *in remuneratione servitiorum:* e scrive, *dicendum censeo tunc donatarium adversus Fiscum agere posse, quando facto ipsius Principis evictio contingeret, puta quia mihi dedit Commendam, vel aliam rem, quam alius justo titulo possidebat, vel quæ extincta fuit, vel extingui jussa, & in Coronam regiam incorporari. Tunc enim tenebitur Princeps, ubi primum potuerit donatarium providere de alia re simili, vel Commenda: quæ evicta fuit.*

CEde nella pag. 80. l' Autore della *contr. alleg.* alla corrispettività del contratto: Ma dice, che in tal caso crede, *che il Fisco non debba, per isciogliere il contratto, restituire altro, che quel che la Città sborsò a Proprietarj.*

Si conferma il detto nella prima *allegaz.* della Città di dovere il Fisco sborsare un milione, e 261 m. duc., ricomprandosi [*quod absit*] gli Officj.

Nulla major probatio, quam proprii oris confessio: dopo aver la Città donato un milione, dopo aver lucrata la regia Corte un milione ducento sessantuno mila ducento cinquanta ducati, dopo avere la regia Corte promesso di liberare gli Officj, e la Gabella da qualunque debito, e peso con i proprj danari, pure a ciò non si adempì, e la Città col suo proprio danaro ebbe a pagare i Proprietarj

Ma per parlare sul proposito, che non dubitandosi il contratto già come corrispettivo, cosa mai debba restituirsi: s' inganna all' ingrosso l' Autore della *contr. alleg.*, e dalla Città si è bastantemente dimostrato nel cap. 8. della di lei *alleg.* dalla pag. 100. alla 106., specificandosi le varie azioni, che competono alla Città.

Nè nella lettera regale (tal quale ella si sia) nella sola ricompr.

additata in caſo d' inconveniente, affatto ſi ſpecifica, che il *dinero* da *reſtituir* doveſſe eſſere quello, per cui li Officj ſi ritrovavano impegnati, come ſi è dimoſtrato dalla Città pag. 105. e 106. della di lei *alleg.*

Si conferma colle ſteſſe armi del Fiſco, di non eſſervi mai ſtati inconvenienti nell' eſercizio della Portolania.

SIam giunti, grazie al Cielo, al §. III. della *contr. alleg.*, e propriamente alle pag. 82. ed 83: s' impegna l' Autore a dimoſtrare di non eſſere riſtretto il patto della ricompra al ſolo caſo di qualche *inconveniente*.

Ma perchè nell' *alleg.* della Città ſi è portato l' intiero tenore della lettera di Filippo IV. pag. 12. 13. 14. e 15., e ſi è formato l' intiero cap. VII. sù di ciò pag. 94. 95. 96. 97. 98. e 99., chi avrà avuta la benignità di leggere la detta *alleg.*, reſterà ben perſuaſo, di non eſſere di alcun momento ciò, che ſi ſcrive nelle pag. 83., ed 84. dell' *alleg. contr.*

INdi paſſa l' Autore della ſteſſa *alleg.* nel fine della detta pag. 84. fino all'ultimo a deliziarſi di fare un paragone tra l' inconvenienti, che vi erano prima del 1635. circa della Portolania, con altri inconvenienti, ch' egli imagina, ed eſalta eſſere ſtati al preſente, per tirarne la conſeguenza della ricompra.

Per l' inconvenienti prima del 1635., li riduce a due nella pag. 87.

Il primo, che gli *Abitanti fuori Grotta, ed i Cittadini de' Caſali foſſero ſtati forzati alli ſervigj della Portolania, ed in particolare al traſporto delle legna per ſervigio della Caſa del Vicerè.*

Il ſecondo, che *il Portolano per diſpenſar molte licenze, onde accreſcere la rendita dell' uffizio, non ſi curava, che le ſtrade della Città s' ingombraſſero a ſegno, che non vi ſi poteva paſſare, contro all' intento dell' uffizio ſteſſo, inventato per tenere ſpazioſe, e nette le ſtrade e le pubbliche Piazze.*

Ah voleſſe il Cielo, che a queſte bagattelle (per dir così) ſi foſſero ridotte prima del 1635 le angarie de' Portolani, e degli Affittatori della Portolania in demanio, che la Città nelle *anguſtie*, in cui in quel tempo ſi trovava ſpremuta (1), non avrebbe sborſato un milione, che portava per ſe ſteſſo il dippiù, che ci lucrò la regia Corte.

Quali foſſero le angarie, che la Cittadinanza ſoffriva., ne faccia pur teſtimonianza la ſteſſa lettera del Re Filippo IV (che l' Autore dell' *alleg. contr.* vuole per voce di quel Sovrano)

Ec-

(1) Parole dell' Autore della Storia Civile.

Eccolo : *POR REDIMIR LAS VEXACIONES, QUE RE ZIVE EL PUEBLO CON LA JURISDICCION DE ESTOS OFICIOS . . . . Y QUE CESSARAN LOS AGRAVIOS, Y EXTORSIONES, QUE, TENIENDO-LOS PARTICULARES, REZIBE LA GENTE POBRE, Y MISERABLE* : Si conſiderino dall' Autore dell' *alleg. contrar.* queſte parole, e conoſca a quante miſerie, ed anguſtie avevano queſti due Officj ridotto queſto Pubblico prima del 1635.

SI paſſi ora nella *contr. alleg.* ad oſſervare l' inconvenienti, ch' egli imagina di preſente, e che dice, che vincono gli antichi.

Per queſti inconvenienti ſcrive l'Autore nella fine della pag. 85, che *lungo ſarebbe il ridire quanto appariſce dalli proceſſi così civili, come criminali, fabbricati nel Tribunale della Camera ;* e perciò ſi dichiara contento *di narrare quel, che da' Decreti del Tribunale, e da' Diſpacci reali riſulta.*

Nel leggerſi per queſta Dominante ſimili eſpreſſioni della *contr. alleg.*, ſi riempì ogni Cittadino di ſtupore, giacchè eſſendo troppo noti ſimili proceſſi, decreti della regia Camera, e diſpacci regali, era nella cognizione ciaſcuno, ſiccome è, non incontrarſi migliori documenti per l' accerto, di non eſſervi accaduto circa della Portolania alcuno inconveniente dal 1635, tempo in cui capitò in mano della Città, fino al preſente, anzi eſſerſi eſercitata con tutta l'umanità, moderazione, diſſintereſſe, e vigilanza : e ſi conferma dalle prove della Città a pag. 43 ad pag. 47 della di lei *alleg.*

Quindi ſi richieſe il proceſſo del 1768 dall' Autore dell' *alleg contr.* additato.

Ma non fu poſſibile mai d' averlo, additandoſi delle mille ſcuſe, ed in fine, che lo teneva nelle ſue mani il Procurator Fiſcale.

Non potendoſene più, ſe n' ebbe ricorſo a Colui, che inalzato da' ſuoi meriti, e dalle tante ſue virtù degnamente preſiede nel Tribunale della Regia Camera, il quale coll' inalterabile ſua giuſtizia diede gli ordini opportuni, e così fu il proceſſo alla Città conſegnato.

Ma che : ſe ne ſtrappò la più importante ſcrittura da dentro, come ocularmente ſi vede, che ſi fu la relazione del Razionale D. Saverio dell' Acqua, non oſtante che il titolo del proceſſo portaſſe così.

Relazione del Razionale dell' Acqua ſtrappata dal proceſſo prima di conſegnarſi alla Città.

Primo volume = Continente tre parti = La prima circa la Relazione fatta dal quond. Razionale D. Antonio Tomaſelli per l' eſazione de' diritti di Piazza, e Moccia = La ſeconda circa

la definizione della tariffa, ed altri ricorsi dati alla M. del Re per l' istesso assunto = E la terza contiene la Relazione del magn. Razionale D. Saverio dell' Acqua per la riforma della suddetta Tariffa = Prisco Letizia Attuario.

Posto già, che il detto processo è uscito alla luce, si vadi, all' incontro all' Autore della *contr. alleg.*, il quale scrive che *si trovarono cresciute oltre misura le gravezze de' Cittadini, ed a tal segno, che molti corpi di arti, e mestieri, portarono le loro doglianze a piedi del Trono, e nel Tribunale della Camera contro le violenti esazioni, che sotto due diversi nomi di Piazza, e di Moccia eransi introdotte, onde dimandarono, che la Città ne esibisse il titolo, e la Tariffa.*

Ma il processo, ch' è nelle mani del Procuratore della Città, e la relazione del Razionale dell' Acqua, che quantunque svelta dal Processo, non è ignota, mettono in chiaro quanto le dette assertive siano lontane dalla verità del fatto.

Sia per base, e notizia certa di ognuno, che prima de' detti ricorsi, e dell' intentato litigio circa l' elazione della Portolania non vi era novità, ma si osservava l' antico solito, approvato dal Re con suoi dispacci: La novità nacque per giustizia dalla nuova tariffa, che gl' ingannati pochi individui di alcune arti cercarono di farsi.

La pretensione per la nuova tariffa non fu fatta dalla Città, ma da alcuni Artesi, e Venditori fomentati.

Fatta questa premessa: Si sappia per fatto, che nel 1768. furono con inganno sollevati alcuni pochi individui di alcune arti, a ricorrere contro l' esazioni del dritto di *Piazza, o Moccia*, e perchè non si penetrasse donde veniva questa mossa, se li fece domandare l' esibizione del Titolo, e della Tariffa.

Oh la bella esibizione del Titolo! Quando dal 1760 era nota la pendenza tra il regio Fisco, e la Città.

Volevano intanto non essere molestati.

Questo loro desiderio però non ebbe l' effetto suo, mentre a 1 Marzo 1770 ne fu ordinata relazione al Razionale Tomaselli *ad finem providendi, & conficiendi tariffam: e tratanto* (parole del Razionale dell' Acqua) *la Corte del Portolano si fosse mantenuta nel possesso dell' esazione delli diritti enunciati fin' ora esatti, & servata forma soliti, fino a che da detta regia Camera altrimenti sarebbe stato risoluto.*

Decreto della Camera con cui fu mantenuta la Città nel suo possesso.

Avverso questo decreto si fecero produrre da' ricorrenti più capi di nullità: che a 8. Giugno 1770 furono rigettate, ed incaricato alla Città di procurare l' ordinata relazione fra sei mesi, *fol.* 307. atti di Pagano.

A 19 Dicembre 1770 diede fuori il Razionale Tomaselli la sua relazione.

Descrisse il Razionale Tomaselli tutto l' esame fatto, estratto

da

da' libri del Portolano, sistenti nel grande Archivio di Camera, ed in tempo, che l'Officio si possedeva dalla Famiglia Moccia, e si possedeva dalla regia Corte.

Descrisse la tariffa fatta nel 1724 dalla Deputazione di questa fedelissima Città, con esame, approvazione, ed assenso del Collateral Consiglio.

Dice il Razionale, che consisteva il dubbio tra le Parti intorno alle prestazioni mensuali, o giornaliere, distinte col nome di *Piazza*, *o Moccia*.

Ecco le parole del Razionale dell' Acqua, che riferisce ciò, che dice Tomaselli: *Dopo ciò conchiuse, che rimettevasi al savio discernimento del Tribunale la più matura discussione delli vicendevoli motivi addotti intorno alle prestazioni mensuali, e giornaliere distinte col nome di Piazza, o Moccia, e qualora non stimava, abolirsi tali prestazioni, anche per l' interesse del regio Fisco, che si sarebbe estenuata di molto la rendita di detto Officio, liquidata in altra occasione dal Signor Presidente D. Gio: Bruno, allora Razionale del Regio Cedolario con sua relazione, segnata a' 9 Aprile 1762 presso gli atti di Vincenzo Radice.*

Diversa l'esazione detta solo *Moccia*, che non veniva nella lite, da quella detta *Piazza*, o *Moccia* contesa.

Ad oggetto, che si distingua la contesa:

Da un fonte dipende l' esazione, o che si distingua col nome di *Moccia* assolutamente, o col nome di *Piazza*, *o Moccia*.

La diversità poi è la seguente. *Moccia* solo vuol dire le cacciate fisse, pennate, banconi, tavole fisse, e stabili. *Piazza* o *Moccia* vuol dire quelle tavole, quelli scanni, quelle banche, quelle sporte, quelle sedie, che si mettono da' venditori, o dagli artieri, occupando la Piazza, amovibili; e per queste si paga o a mese, o a giorno.

FOrmata questa relazione a 27 Agosto 1771, si diede fuori *per Regiam Cameram auditis partibus* il seguente decreto:

Decreto della Regia Camera de' 27 Agosto 1771, con cui in tutto guadagnò la Città.

Deberi JUS PLATEÆ, SIVE MOCCIA in beneficium Officii Portulani hujus fidelissimæ Civitatis.

Respectu lini Officium prædictum se abstineat a concedendis licentiis pro deviandis aquis pluviis pro irrigandis territoriis, & pro immittendis linis prædictis in cursum prædictarum aquarum; pariterque se abstineat a receptione vasis cretæ.

Et nihilominus servetur Pandecta, sive Tariffa confecta anno 1724 quoad dirictus spectantes ad Officium prædictum, & quatenus opus denuo imprimatur.

Similiterque servetur planum confectum tempore Augustissimi Regis Catholici, pro quo effectu accedat Dominus causæ Commissarius cum interventu Domini Fisci Patroni ad re-

co-

cognoscendas Plateas in plano prædicto descriptas.
Et demum relatio prædicti magnifici Rationalis D. Antonii Tomaselli exequatur; ac propterea conficiatur, quoad reliqua contenta in relatione prædicta Tariffa servata forma ejusdem.
Verum quoad prætensam exactionem ab Officio prædicto, tam directus maritimi, quam directus ab arte serici, melius instructo processu, partibusque plenius auditis providebitur, hoc suum &c., fol. 30 & a t. vol. 1 della Tariffa.

LOntano è adunque dal vero quello, che dice l'Autore della *contr. alleg.* nella *pag.* 87, che *la Camera in vista della relazione del Razionale avenda date varie provvidenze, per limitare le vessazioni de' Portolani, principalmente andò a dichiarare uno dover essere il peso da pagarsi, e 'l gius di Moccia, e di Piazza essere lo stesso.*

Essere lo stesso il jus di *Moccia*, e 'l jus di *Piazza*, come derivanti dall' istesso Officio, che *Moccia* possedeva, va bene: ma diversa l' indole dell' esazione, perchè l' esazione detta *Piazza*, o *Moccia* riguarda le cacciate e posti amovibili, come si è detto sopra; e perciò il Tribunale disse, *deberi jus Plateæ, sive Moccia.*

Che le tre limitazioni fatte nel Decreto niente riguardarono li contrarj litiganti nè l'abitato, e strade di questa Dominante.

All' incontro se il Tribunale avesse voluto ammettere l' esazione per li posti, e cacciate fisse, ed inamovibile avrebbe detto *deberi jus vulgariter dictum Moccia tantum.*

Anzi la solita avvedutezza del Tribunale avrebbe con distinzione spiegato per le cacciate, e posti fissi.

E poi quali altre limitazioni contro le vessazioni de' Portolani rispetto alli Artieri, e ricorrenti Venditori si veggono della regia Camera aggiunte?

Se si riguarda il divieto di concedere licenze per la deviazione delle acque; questo in primo non riguardava gli Artieri, e Venditori nell' abitato di Napoli, ma l' irrigamento de' Territorj ne' Casali, tanto che si vede la celebre lite presso il *Regg. de Marin.* tra il Barone di Melito, e 'l Portulano di Napoli.

Se si riguarda il divieto delle licenze *pro immittendis linis prædictis in cursum prædictarum aquarum.*

Questo, ripeto, neppur riguardava gli Artieri, e Ricorrenti; ma fu una providenza per la salubrità dell' aere.

Se si riguarda il *se abstinent a receptione vasis cretæ.*

In questo fece una ingiustizia, non volendo, la regia Camera alla Città.

Mentre nel punto della decisione il Tribunale santamente decise sul motivo della relazione del Tomaselli, che riferì, che non si leggeva nelle antiche scritture e del demanio, e della famiglia Moccia, ritrovate nel grande Archivio di

Ca-

Camera, queſto jus del pezzo di Creta.

E come glie lo poteva leggere il Razionale Tomaſelli, quando queſta è una eſazione non dipendente dalla Portolania, di maniera che da più tempo prima del 1635, che ſi acquiſtaſſe dalla Città la Portolonia, ſi poſſedeva da' Monaſteri di S. Gregorio Armeno, detto volgarmente S. Liguoro, della Sapienza, e di S. Girolamo della Città di Averſa, dalle mani de' quali la Città l'acquiſtò non primo del 1698. *a fol. . . . . ad fol. . . . vol.* 2.

Ecco impertanto le grandi veſſazioni limitate.

Tariffa propoſta nel Tribunale, approvata, e pubblicata.

SUcceſſivamente al detto decreto, in viſta de' riferiti documenti, ſi diede fuori la Tariffa dal Razionale Tommaſelli.

Si propoſe nella regia Camera, ed a' 23 Dicembre 1771. *per regiam Cameram* s' interpoſe decreto, *emanentur banna cum inſerta forma prædictæ Tariffæ, & fiat recognitio plani confecti tempore Auguſtiſſimi Regis Catholici, fol.* 55. *vol.* 1. della Tariffa.

Indi ſi fecero i banni, e ſi pubblicarono a *fol.* 56. *ad* 87. *dict. proc.*

IL maneggio di coloro, che avevano fatto promovere la lite, fece altresì, che dopo la pubblicazione vi foſſero ſtate le doglianze.

Che per li lamenti affettatamente fatti fare, ne uſcì l'ordine regale dell' oſſervanza dell'antico ſolito.

Il Re però col ſuo Diſpaccio coſa mai ordina? E qui ſi prega dalla Città la ſavia rifleſſione degli degniſſimi Signori Votanti: ſi legge dal Diſpaccio in data de' 27. Maggio 1772. *Mi ha impoſto la M. S. dire a V. S. Illuſtriſſima, che per gravi ragioni non vuole, che ſi faccia dalla Camera altro in queſta materia, che laſciarla per ora NELLO STATO ANTICO, OVE, E COME E' STATO FINO AL GIORNO DELL' EDITTO: part.* 2. del *vol.* 1. della Tariffa *fol.* 2.

Dunque lo ſtato antico *uſque ad litem motam, & tempore litis motæ*, in cui la Città manteneva la Portolania, era tanto buono, era tanto moderato, era tanto dolce, che quello ſi è ripigliato, e rimeſſo per ordine Regale, e con pubblico piacere.

Chi mai fu quello, che fomentò la lite? Furono le Arti, furono i Venditori (ed Iddio ſa perchè, e da chi fomentati), non fu mai la Città, alla quale non mai cadde in mente di volere alterazioni a danno de' ſuoi Cittadini.

Quando poi ſi vide tirata alla neceſſità della lite, e che da gente fomentata, e malvaggia ſi voleva far comparire una iniquità, una veſſazione l'antico ſolito dalla Città praticato.

Ebbe biſogno la Città, e così doveano fare gli Amminiſtratori

tori di una Univerſità, di far conoſcere quanti per giuſtizia doveano pagare, e ſi traſcurava di eſiggere: ed in ſecondo luogo, perchè non rimaneſſe pregiudicata l' Univerſità *in futurum* con un ſolenne atto giudiziario.

IN fatti diſtingue il Razionale *dell' Acqua* nella ſua relazione ciò, che ſi era ſpiegato di nuovo nella Tariffa: ed eccone le parole.

Aggiunto nella nuova Tariffa, e giuſtamente aggiunto.

Ho rilevato all' incontro di eſſer ſtate aggiunte . . . . nella Tariffa predetta le ſeguenti altre arti colla preſtazione delli deritti preſcritti in fronte a ciaſcheduno, dalle quali l'Officio della Portolania non è ſtato ſolito, nè era in poſſeſſo di eſiggere diritto alcuno.

E chi ſon mai queſte arti aggiunte? *Cioccolatieri*, *Cafettieri*, *Marmorari*, ed altre ſimili: che prima del 1635. certamente ne' libri della Portolania non ſi potevano leggere, poichè particolarmente l' uſo del Cioccolatto, e del Caffè in que' tempi non vi era.

Ma mi ſi dica: il diritto dell' eſazione della Portolania dipende da altro che dall' occupazione del ſuolo, che ſi fa della via pubblica?

Si venga oggi a fare queſta eſazione da chi che ſia, o da uno, che profeſſa una arte nuova nella ſocietà inventata, o da chi profeſſaſſe un' arte antica, com' è quella de' *Sartori*, de' *Pilucchieri*, de' *Tintori*, ed altri, il quale voleſſe per maggior comodo della qualità della ſua botteca, e della roba, che maneggia, ſporger fuori della via pubblica de' banchi, e delle ſedie, qual dritto aveva queſto, allorchè l' affare ſi trattava giuridicamente, e non ſi andava coll' antica compiacenza, ed indolenza, di pretendere di poter a man franca occupare il ſuolo pubblico, e di non pagare, perchè prima non aveva pagato?

Queſta è una eſazione, che naſce dal fatto di chi ſtima ſuo negozio occupare luogo pubblico, e giorno per giorno naſce dall' atto iſteſſo il dritto di chi ha titolo di eſiggere; onde per giuſtizia, come ſi può dire, queſto, che occupa, che ingombra il ſuolo pubblico, non deve pagare?

Se ſi foſſe trattato di fare l' eſazione per il tempo antecedente, ſarebbe ſtato da diſcorrerla, ma queſto non mai cadde in mente di alcuno.

Ed ecco, come in tutto vanno in fumo *le veſſazioni*, *angarie*, ed *inconvenienti* figurati nell' *alleg. contr.*

DEh via trionfi lo ſplendore, e la clemenza del Sovrano: ſempre più ſeda nel ſuo Trono la Giuſtizia: eſegua il Magiſtrato i giuſti, e pii ſentimenti del Monarca: ſi mantengano i contratti colla regia autorità, e con buona fe-

de

de rogati : ſi corriſponda alla divozione di un fedel Vaſſallaggio in ſervizio del ſuo Sovrano : e non ſi privi la Capitale d' un ſi florido Regno di quello , che le altre più infime Univerſità dello ſteſſo ſi ſtan pacificamente al proſpetto della Maeſtà godendo .

Napoli 15 Dicembre 1775.

Giuſ. Maſſaccara

Lettera del Re Filippo IV. presentata presso gli atti colla clausola *si & in quantum*.

El Rey &c.

Illustre Conde de Monterey Primero de nuestro Consejo de Estado, Pres.te en el de Italia, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General à los dos de Marzo del año passado de 1633 os mande escrivir sobre la forma, en que haviades de usar de la facultad, que se os dio en Carta de la misma data, para hacer gracias (1), *y valeros de otros medios de que saccar dineros para las assistencias de Lombardia, y otras partes la del tenor que sigue: Vid.*

alli due di Marzo dell'anno passato 1633 vi scrissi sopra la forma, che dovevate usare circa la facoltà, che vi diedi in carta della medema data, per far grazie, e valervi di altri mezzi per ricavarne denari per poter assistere alla Lombardia, ed altre parti, che è del tenor seguente.

Illustre Conte di Monterey &c.

El Rey &c. Illustre Conde de Monte di Monterey Primero de nuestro Consejo de Estado, Pres.te en el de Italia, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General.

In altra carta, che riceverete con questa della medema data, vi do facoltà in conformità di quella, che il Conte Duca vi tiene avvisato per far grazie, ed usare altri mezzi, e vendite, donde possa ritrarsi denaro, per accudire con quello nelle occorrenze della Lombardia, Alemagna, ed altre parti, come più particolarmente lo vedrete per

En otra carta, que recivireis con esta de la misma data os doy facultad en conformidad de lo que el Conde Duque os tiene avisado para hacer gracias, y usar de otros medios, y ventas de donde poder saccar dinero, y acudir con ello en las assistencias de Lombardia, Alemania, y otras partes, como mas en particolar lo vereys por la misma carta; y por que en

(1) Al Vicerè ne' bisogni fu comunicata anco la facoltà di far grazie; or come oggi lo niega il Fisco?

per la medeſima Carta, e perchè in eſſa vi ſi dice, che quando accade, ſi approverà lo che avrete fatto, fidando di Voſtra prudenza, e zelo, che ſarà con tal temperanza, e giuſtificazione l' uſo di queſta facoltà, che non ſuccedano tali inconvenienti, come in altre occaſioni di ſimile materia è avvenuto.

ella ſe os dize, que quando llegue la ocaſion ſe aprovarà lo que havieredes heco, fiando de vueſtra prudencia, y zelo, que ſera con tal templanca, y iuſtificacion el uſo de eſta facultad, que no ſe ofreſca inconvenientes tales, como ſe offreccieron en otras occaſiones de ſemeſante materia;

Ha ſembrato incaricarvi per mezzo di queſta acciò ſtiate con accortezza, che non ſuccedano quelli inconvenienti, che per lo paſſato ſi ſono ſperimentati, in particolare nell' affare del Principe di Venoſa, e delle Città vendute, che io ho comandato preferire, e conſervare in mio regal demanio, pagando alcune quantità, che offerirono, e con queſto ſi eviteranno le difficoltà inteſe. Da Madrid a 2. Marzo 1633. . . . .

Ha parecido encargaros por eſta eſteis con atencion de (1) procurar que no ſucedan los inconvenientes, que por lo paſſado ſe han eſperimentado, y en particular en el negocio del Prineipe de Venoſa, y de las Cuidades vendidas, que yo he mandado preferir, y conſervar en mi Real Demanio, pagando algunas cantitades, que offrecieron, y con eſto ſe excuſaran las difficultades, que ſe han entendido: de Madrid a 2 de Marzo de 1633 — yo El Rey — Matienco Secretario — Con Señal (2) el Duque de Medina de las Torres, V. de Napoli R., V. Carrera R., V. Torrezilla R., V. Brancia R.

Ed avendoſi conſiderato, che di far le vendite, di ciò, che ſi diſponerà a tutta paſſata ſenza il patto di ricomprare, ne ſiegue, che la mia regia Corte non può re-

Y haviendoſe conſiderado, que de hacer las ventas de lo que ſe diſpuſiere a todas paſſadas, y ſin el pacto de retrovendendo, ſe ſigue el no poderlo redimir mi Regia Corte hallan-

(1) E' una inſinuazione di procurare, non iſtruzione fiſſa, non limitazione in tutto nell' ampla facoltà de' Vicerè.

(2) Ecco il ſuggello

redimerle, trattandoſi con poſſibilità di averlo.

Ha ſembrato di più di quello, che nella preinſerta Carta vi s' incaricò, ordinarvi, e comandarvi, come lo fo, di fare tutto lo sforzo poſſibile, acciò le vendite che da oggi in avanti ſi faranno per accodire al ſoccorſo, e proviſione, che avete da fare da coteſto Regno, ed adempire al dippiù, che vi ho incaricato, ſi effettuino con il patto *de retrovendendo*, comunque ſia, facendo qualche rilaſcio di più nel prezzo, dando perciò l' ordine conveniente per l' eſecuzione.

PERO' QUALORA POI NON SI PUO', RISPETTO D' ESSERE TANTE PREMUROSE LE OCCASIONI NELLE QUALI CI RITROVIAMO, SI FACCINO SENZA QUESTO PATTO, E A TUTTA PASSATA, dato in Madrid a 11 Marzo 1634.

landoſe con poſſibilitad de hacerlo.

Ha parecido de mas de lo que en la preinſerta Carta os encargo ordenaros, y mandaros como lo hago, hagais el eſfuerſo poſſible (1) en que las ventas, que de aqui adelante ſe hizieren para acudir a los ſoccorros, y proviſiones, que haveis de hacer de eſſe Reyno, y cumplir lo demas, que cerca deſto os tengo mandado ſe effectuen con el dicho pacto de retrovendendo, aunque ſea haciendo alguna comodidad mas en el prècio, dando para ello la orden conveniente, para que con efecto ſe executen.

PERO' QUANDO MAS NON SE PUEDA RESPECTO DE SER TAN APRETADAS LAS OCCASIONES EN QUE NOS HALLAMOS SE HARAN LAS DICHAS VENTAS SIN ESSE PACTO, Y A TODAS PASSADAS. De Madrid a onze de' Marzo de 1634 YO EL REY — Con Señal (2) el Duque de' Medina de las Torres, V. Carrera R., V. de Neapoli R., V. Brancia R.; V. Torrezilla — Matienco Secretario.

DA queſta lettera delli 11 Marzo 1634. ſi raccoglie ad evidenza, che il Vicerè Conte di Monterey quando ſcriſſe al Re Filippo IV a 9 Dicembre 1634 (sù di cui cadde la riſpoſta del Re de' 2 Marzo 1635), ſcriſſe sù l' idea, e ſul piede di queſta lettera, luſingandoſi di poterli

(1) Tutto al poſſibile ſi riduce non a limitato comando.
(2) Suggello.

terli riuſcire ogni ſforzo di fare il contratto della conceſſione delli Officj colla Città col patto di ricomprare a tenore delle ſopradette iſtruzioni, che teneva: ma non avendoli potuto ciò riuſcire, ſi avvalſe delle ulteriori iſtruzioni contenute nella ſopraſcritta lettera delli 11 Marzo 1634 di fare la conceſſione delli Officj a tutta paſſata, e ſenza patto di ricomprare.

Queſta è quella ſcrittura, che ſi ſpera ſi abbia ad eſibire, e darne copia alla Città dall' Archivio, che ſi dice Palatino Secreto.

E ſi ſpera con ragione, che ſiccome il Fiſco ha cacciato dal detto Archivio la lettera di Filippo IV de 2 Marzo 1635, così abbiaſi a dare la preſente lettera delli 11 Marzo 1634.

Qual lettera per altro per l' intrinſeca giuſtizia della cauſa neppure ſarebbe neceſſaria.

NElla regia Camera della Summaria, e preſſo gli atti compariſce il Procuratore di queſta Fedeliſſima Città, e dice, come nell' unico termine compilato, tanto ad iſtanza del Procuratore Fiſcale per la ricompra domandata del Giuſtizierato della graſſa, e della Portolania di Napoli, quanto ad iſtanza della Principale del comparente per la ricompra del mezzo grano a rotolo dalle mani della regia Corte, eſſendoſi dal Signor Procurator Fiſcale eſibita una Carta di lettera del Re Filippo IV. in data de' 2 Marzo 1635, quando che il trattato del donativo cominciò da Settembre 1634, e ſucceſſivamente sù lo ſteſſo vi caddero più contratti per tutto l' anno 1635, coſicche vi dovette eſſere per tutto tal tempo continuo carteggio tra il Vicerè di allora, ed il Monarca Filippo IV., e non già la ſola lettera del Vicerè de' 9 Dicembre 1634, e la ſola lettera del Rè de' 2 Marzo 1635. tanto più, che avendo il Vicerè rappreſentato colla lettera de' 9 Dicembre 1634, che gli Offizj di Portolano, e di Giuſtiziere della graſſa ſi concedevano col patto di ricomprare *con el pacto de retrovendendo*, *y ſolo mudan de perſonas que los exerzan* avendo poi nella conchiuſione del trattato unitamente col Collaterale convenuto la ceſſione de' detti Offici *y ſin pacto de retrovendendo*, *CONFORME LAS ISTRUCIONES* come coſta dal diſpaccio de' 31 Dicembre 1634, e ſuſſeguentemente avendo ſtipulato l' iſtromento de 5 Gennaro 1635, e l' altro de 20 Marzo 1635 dovette certamente di tutto dar-

darne parte al Sovrano , mentre eraſi per utile dello ſteſſo Sovrano , e per le urgenze graviſſime del Regno e per ammaſſar preſto danaro ſtimato proprio di altrimenti convenire , e far la conceſſione degl' Offizj col patto di ricomprare . Anzi è troppo evidente ; che dopo aver ricevuto il Vicerè la lettera de' 2 Marzo 2635 reſponſiva alla propria de 9 Dicembre 1634 , piena di gradimento per l' opera di eſſo Vicerè = *y a vos os doy muchas gracias por la prudencia , con que os haveis governado , y lo mucho que haveis travaſado en encaminar , y concluir eſte ſervizio , ſuperando con vueſtra mano , y deſtreza las difficultades* : e con incarico = *procurais cumplir la venta de los ochenta mil ducados de renta , aplicados a las ſatisfacion* del donativo = *y de lo que en eſto ſe fuere haciendo , y en la venta de la renta de los dichos ochenta mil ducados , me dareis cuenta* = e con altro incarico , che *embiando copia , ſe deſpachera el privilegio* , dovette e per dovere , e per gratitudine riſpondere il Vicerè ad una tal lettera , e poi ſucceſſivamente notiziare il Monarca per effetto della ſteſſa lettera , di aver ricevuto *in ſolutum* la impoſizione ſù de' commeſtibili a' 20 Marzo 1635 , ed indi di avere la ſteſſa impoſizione tanto eſſo , che il Collaterale data *in ſolutum* coll' iſtromento de' 14 Settembre 1635 ; e così diſcaricare il *procurais cumplir la venta de los ochenta mil ducados de renta* , ed adempire al *me dareis cuenta:* ed il Re ſù di queſte nuove notizie dal Vicerè ricevute , ancor dovette far altra riſpoſta : e pure nè tampoco queſta ſola lettera del Re di riſpoſta ſi è prodotta: e ſi vuol giocare la cauſa coll' eſibizione della ſola lettera de' 2 Marzo 1635 : quandochè eſſendoſi col decreto della regia Camera alla preſente domanda del Sign. Procurator Fiſcale di ricompra dato termine ordinario : e ſoſpeſa la pubblicazione del decreto , perchè ſi ebbero a mandare i voti da' Signori Miniſtri nella regal Secreteria , il Signor Procurator fiſcale eſibì preſſo gl' atti la copia eſtratta da quel luogo , che chiamaſi *Archivio palatino ſecreto della vecchia Cancellaria* , e pure non ebbe coraggio di gravarſi del decreto di termine , conoſcendo , che una tal carta per ſe ſteſſa non baſtava , ma aveva biſogno di altra prova : e perciò lo ſteſſo Signor Procurator fiſcale a ſua iſtanza fece pubblicare a 1 Marzo 1775 il decreto di termine *fol. 7 vol. 2* . ſenza poi in quello far prova alcuna , quandochè doveva produrre l' intiero carteggio paſſato da Settembre 1634 per tutto Dicembre 1635 : mentre non può taluno avanti il Giudice domandar pagamento , e far

uſo d'una ſola lettera, in cui ſi dichiaraſſe un ſuo credito, quandochè dal poſteriore carteggio il tutto ſi ripianaſſe.

E in fatti tra le ſcritture di queſta fedeliſſima Città, conſervate nel di lei pubblico Archivio, ſi è rinvenuto documento di lettera, in data delli 11 Marzo 1634, con cui dallo ſteſſo Re Filippo IV. s'iſtruiſce lo ſteſſo Vicerè Monterey di fare tutto lo sforzo poſſibile, che le vendite degli effetti regali ſi faceſſero *para acudir a los ſocorros, que y proviſiones, que haveis da hacer de eſſe Reyno, y cumplir lo demas . . . ſe effectuen con el dicho pacto de retrovendendo, aunque ſea haciendo alguna comodidad mas en el precio, dando para ello la orden conveniente, para que con efecto ſe executen. PERO' QUANDO MAS NON SE PUEDA RESPECTO DESER TAN APRETADAS LAS OCCASIONES EN QUE NOS HALLAMOS SE HARAN LAS DICHAS VENTAS SIN ESSE PACTO, Y A TODAS PASSADAS*.

Così che ſe ſi foſſe ſecondo il giuſto eſibito (Siccome il comparente ne fa iſtanza) non ſolo il carteggio da Settembre 1634, ma da Gennaro 1634 per tutto Dicembre 1635 ad occhi aperti ſi vedrebbe, che le iſtruzioni Viceregie contenevano la facoltà di poter alienare ſenza il patto di ricomprare, e perciò il Vicerè, ed il Collaterale, non avendo potuto riuſcire il *convenio* ſecondo ſi era imaginato dal Vicerè a 9. Dicembre 1634, e ſi era con ſua rappreſentanza cerziorato il Monarca, beniſſimo poterono per ſaccare il milione concedere li Officj ſuddetti ſenza patto di ricomprare, attento le dette iſtruzioni contenute nella detta regal lettera delli 11 Marzo 1634: Dal che s'intendono l'eſpreſſioni, che giuſtamente per Cancellaria fecero il Vicerè, ed il Collaterale col diſpaccio de' 31 Dicembre 1634. *Y ordena ſe le entreguen a eſta fideliſſima Ciudad los dichos Oficios, y Gavela, libres de qualquier peſo, y ſin pacto de retrovendendo*, CONFORME LAS ISTRUCIONES: Quindi il Comparente ſupplendo a' doveri dell'Attore a fine di chiarirſi vieppiù il vero, e non già per diſcaricare l'attore dall'obbligo giudiziario *de edendo*, ne ha dato ſupplica a S. M. per la copia eſtratta di detta lettera delli 11 Marzo 1634

E così parimente il Signor Procurator Fiſcale ha fatto uſo di alcuni pezzi del *notamentorum* del Collaterale, li quali per altro a nulla influiſcono nella cauſa, ma intendendo il detto Signor Procurator Fiſcale giudiziarſamente farne uſo, ſiccome ne fa, doveva, ſiccome deve ſecondo la pratica de' noſtri Tribunali porre nelle mani del Secretario

del-

della regia Camera; gli *notamentorum* allegati, affinchè si fossero potuti per parte di esso comparente riscontrare, per riconoscere ancora in quanti altri luoghi dell' istessi notamenti per le urgenze, ed opportunità delle cose, altre istruzioni, ed espedienti si escogitavano, e risolvevano.

Che però ricorre il Comparente in essa regia Camera, e sicurissimo, che per giustizia niun conto nel rettamente giudicare si possa da ciascheduno giusto Giudice tenere, nè della detta lettera de' 2 Marzo 1635', essendo sola negli atti, nè de' detti spezzoni de' notamenti, che si dicono del Collaterale: fa istanza, che pretendendosi dal Signor Procuratore Fiscale contro il giusto *c. r.*, che li sapienti Signori Votanti abbiano a tener conto della detta sola lettera de' *due* Marzo 1635, e de' detti spezzoni di notamento, ordinarsi con tutti que' mezzi, che la legge suggerisce, che il Signor Procurator Fiscale esibisca presso gli atti l' intiero carteggio passato dal *primo* Gennaro 1634 per tutto Dicembre 1635, riguardante non meno la lettera delli *undeci* Marzo 1634; che tutto il trattato circa del donativo del milione dal *primo* Settembre 1634 per tutto Dicembre 1635.

Et a prædictis non discedendo per restringersi sempre più il comparente a volerne in tutte le possibili maniete il vero, fa istanza prendersi li espedienti opportuni, e legali, che il detto Signor Procurator Fiscale almeno esibisca la detta regal lettera delli *undeci* Marzo 1634, e la risposta data dal Vicerè Conte di Monterey al Re Filippo IV. circa la lettera de' *due* Marzo 1635, con fare istanza supplicando di farsene almeno del tutto rappresentanza al clemente, pio, santo, e giusto Monarca: essendo certo di non essere della di lui regal mente, che il Signor Procnrator Fiscale in tal modo conduca la difesa, che anzi la regal Santa Mente vien troppo dichiarata in questa causa col disposto nel Dispaccio de' 27 Luglio 1768 = *Il Re veduto tutto, VUOLE LA PURA, E SOLA GIUSTIZIA, non credendo di poter con altro, che con essa dar conto a Dio della sua amministrazione dello Stato, e del bene, e salute de' Popoli, che Dio ha imposto alla M. S., e che deve preferirsi a qualunque interesse privato, fol.* 268 *at.*, e 269 atti del mezzo grano.

Et pariter a prædictis non discendendo fa istanza *unica eademque sententia* deciderfi l' azione della di lui Principale per la ricompra dell' Arrendamento del mezzo grano, e ciò non solo in esecuzione del Dispaccio de' 17 Settembre 1768 *fol.* 283. *at.* e 284. atti del mezzo grano, che per la natura dello stesso giudizio sù di cui si ha da decidere,

men-

mentre unico è il termine tanto ſopra la domanda del Signor Procurator Fiſcale contro queſta fedeliſſima Città, quanto della domanda della fedeliſſima Città contro il Signor Procurator Fiſcale *fol.* 24 *&* *fol.* 28 *at. vol.* 2 *&* *fol.* 29 *d. proc.*, *&* *in judiciis quaſi contrahitur*; tanto più, che non è vero c. r. ciò che ſi va dicendo dal Signor Procurator Fiſcale di eſſer queſta domanda della Città una diverſa cauſa, per cui diverſi ſono i Signori Conſiglieri Aggiunti, confondendo il giudizio eſecutivo, che ſi fece nel 1768 tra il regio Fiſco, e la Città contro de' Conſegnatarj, che poſſedevano l' arrendamento; poichè queſto giudizio eſecutivo già finì la regia Corte s' impoſſeſsò dell' Arrendamento, non rimanendo altro, che un rimedio miſerabile di reſtituzione *in integrum* aperto alla Città; onde eſſendo oggi la regia Corte poſſeditrice del detto Arrendamento, e così diverſa la perſona del poſſeſſore, ha anco per effetto del detto Diſpaccio regale de' 17 Settembre 1768 congiuntamente coll' azione del Fiſco dedotta nel termine la ſua azione di ricompra del detto arrendamento la fedeliſſima Città, che perciò la cauſa non è diverſa, uno è il termine compilato, uno è il giudizio, i Giudici ſono l' iſteſſi, e unica deve eſſere la ſentenza, e ſarebbe troppo orroroſo c. r., che ſi daſſe ſfogo alla ſola domanda del Signor Procurator Fiſcale, e che ſi traſcuraſſe la domanda di queſto fedeliſſimo Pubblico: e così il comparente affidato nella ſapienza, e Giuſtizia della regia Camera dice ec. fà iſtanza ec. *omni modo meliori &c. ſalvis &c.*

IL Conſiglier Rocco *reſponſ.* 49 *a n.* 1 *ad* 10 *tom.* 1 *contractus celebratus cum Domino Duce Medinæ*, *TUNC REGNI PROREGE*, *NOMINE SUÆ CATHOLICÆ MAJESTATIS*, *juramento vallatus eſt*, *inviolabiliter obſervandus*, *NEC EMPTORES*, *QUI FIDEM REGIAM SEQUUTI FUERUNT*, *DECIPI POSSUNT* . . . . *quia Princeps in contractibus privati jure utitur*, *nulloque nititur privilegio*, *adeoque obſervare promiſſa tenetur* . . . .

Finalmente al *n.* 12. ſtabiliſce per aſſioma, *PRÆTEREA TANTA EST PROREGIS POTESTAS*, *QUANDO CONTRAHIT NOMINE CATHOLICÆ MAJESTATIS*, (come appunto in tutti gl' iſtrumenti contraſſe il Vicerè Conte di Monterey) *QUOD ETIAMSI ALIQUID FECERIT CONTRA REGIAS INSTRUCTIONES*, *ET ORDI-*

DINES , LICET REPREHENDI POSSIT A REGE, TAMEN FACTUM TENET , ut fundat , & deciſum refert Ramirez §. 11 n. 7.

COſicchè Giambattiſta Toro nel *compend. part.* 3 *ſection.* 3 porta per l'appunto con deciſione del Collaterale in unione della regia Camera a' 23 Marzo, e 29 Agoſto 1641 ſoſtenuto contro il regio Fiſco il contratto fatto dal Vicerè, ancorchè ſi opponeſſe difetto di poteſtà, e leſione fatta al regio Erario.

Ecco al luogo *cit. pag.* 429 *col.* 1: *Fiſcus non reſtituitur adverſus contractum , Caſtrenſ. . . . . Peregr. . . . & efficaciter obligatur , prout quilibet privatus , l. de contractu C. de reſcind. vend. . . . . , ET DUM S. MAJESTATIS NOMINE EXCELL. PROREX INTERVENIT IN CONTRACTU , UTITUR JURE PRIVATI.*

Maxime in caſu noſtro fecit tranſitum in contractum EX RECEPTO PRETIO ducatorum prius 3000 *per Carolum V , noviſſime ducatorum* 10000 *per Excell. hodiernum Proregem* (il denaro delle impoſizioni sù de' commeſtibili, e dell'oglio lo ricevè il Re, lo ricevè il Vicerè), *& ſic debet eſſe irrevocabile . . . . . .*

E nella *pag.* 432 *col.* 1: *iis poſitis DILUUNTUR DEFECTUS POTESTATIS EXCELL PROREGIS . . . . ULTRA QUOD DISPUTARE DE POTESTATE PROREGIS VANUM EST , ut de Ponte de poteſt. Proreg..*

VAglia per maggior ſtabilimento dell' aſſunto la regal Carta degl' 8 Gennaro 1613 mandata dal Monarca delle Spagne in queſto Regno, da cui quantunque ſi conferma l' illimitata poteſtà ſopra gli effetti della Corona, vien però limitata per li ſoli fondi di Caſſa Militare: regal Carta, che vien riferita dal *Regg. Tappia jus Regn. lib.* 6 *tit. de jur. F. fol.* 22 *al n.* 15.

Tuttavia circa queſta regal carta il *Regg. Tappia* ſi ſpiegò ne' ſeguenti ſenſi: *mandavit invictiſſimus Rex noſter prohibens venditiones reddituum ſituatorum pro Regni ſituatione pro ut ex ejus literis . . mutari minime poſſint , nec tuti eſſent Emptores , qui abſque regia diſpenſatione illos emerent , ſtantibus ordinibus prædictis: QUOD TAMEN NON PROCEDERET IN CASU, QUO PRO URGENTIORI DEFENSIONE REGNI VENDERENTUR , UTPOTE SI BELLUM ADVERSUS EUM MOVERETUR , VEL TIMERETUR.*

SEntaſi il *Conſiglior Minadoi* nei *conſ.* 32 *ad n.* 3 *Non obſtat, quod Cardinalis non habebat alienandi poteſtatem , ſeu vendendi :*

dendi: nam attenta Curiæ utilitate tum in providendo dictum officium, quod tunc vacabat, tum ob receptum prætium, IN UTILITATEM MAXIMAM CURIÆ CONVERSUM, dico intrepide, QUOD ETIAM ABSQUE MANDATO GESTUM RATUM HABERI DEBET, textus eſt . . . . . Et in propriis terminis in Adminiſtratore rerum fiſcalium, quod ſi ad Fiſcum pecunia perveniat, RATUM ESSE DEBEAT ID, ad quod poteſtas Adminiſtratoris non ſe extendit . . . . . ET IN VICARIO REGIO, CUI ESSET INTERDICTA POTESTAS VENDENDI firmat Andreas in cap. Imperialem in princip. de probib. feud. alien. per Frider.

SU di che è propria la rifleſſione del *Regg. de Ponte* nel *tom. 2 al conſ. 23 num. 36* in riſpoſta di altra oppoſizione fiſcale per difetto di poteſtà nel Vicerè, *& Fiſcus diceret deficere poteſtatem Proregis; nam Prorex non poteſt præſtando aſſenſum mutare naturam feudi.*

Riſponde al *n. 38, dato, quod non habuiſſet poteſtatem Prorex, POSTQUAM HOC ERAT IN EVIDENTEM UTILITATEM, ATQUE COMMODUM REGII FISCI* (ecco il caſo preſente) *, ut infra oſtendam, PROHIBITIO HUNC CASUM NON CONTINEBAT, NAM EDICTUM PROHIBITORIUM NON PROCEDIT, QUANDO FIT IN COMMODUM PROHIBENTIS ad text. . . . . & propterea dicebat Iſernia in cap. Imperialem . . . . . quod QUANDO VICARIUS REGIS NON POSSET PRÆSTARE ASSENSUM, SI PRÆSTAT IN EVIDENTEM DOMINI UTILITATEM VALET . . . . . imo dicebat Capyc. in d. cap. Imperialem . . . . , quod eſſet ſimilis tutori, qui ſi non alienat in caſibus, in quibus expediret pupillo, TENETUR . . . . . & quod dicta venditio erat in evidentem utilitatem Regis apparet ex prætio . . . . manifeſtum eſt alienationem prædictam fuiſſe in evidentem Fiſci utilitatem.*

Poteva *etiam ſine mandato, & extra officii neceſſitatem* obbligare il ſuo Sovrano, *Schwerin loc. cit. pag. 338. n. 49, videndum ergo, an negotium circa mandatum geſtum in utilitatem Principis, vel Reipublicæ tendat, an ſecus? Illo caſu cum liceat etiam ſine mandato alterius cauſam meliorem reddere, l. ſolvendo 39 de negot. geſt., quod ſervo quoque permiſſum . . . . . Princeps in tantum obligabitur, in quantum doceri poteſt ejus utilitatem promotam.*

Il *Regg. Galeota reſponſ. Fiſcal. 30 n. 53, ex noviſſimis literis expeditis per S. M., quibus præcipit Viceregi, quod ex urgentiſſima neceſſitate publica invaſionis Status Mediolani, a cujus defenſione dependebat TUTELA REGNI,*

ven-